SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 agosto 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 agosto 2015, n. **121**.

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 85, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, le parole: «che risiedono nel territorio dello Stato» sono soppresse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n.1685):

Presentato dal sen. Crimi.

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) e 2ª Commissione (Giustizia) riunite in sede deliberante, il 20 novembre 2014.

Esaminato dalle Commissioni riunite il 2 dicembre 2014 e approvato il 21 gennaio 2015.

Camera dei deputati (atto n.2848):

Assegnato alla II Commissione (Giustizia)) in sede referente il 5 febbraio 2015 con pareri delle Commissioni I, VIII e X.

Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 18 febbraio, 6 e 14 maggio 2015.

Assegnato nuovamente alla II Commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 15 luglio 2015.

Esaminato dalla II Commissione, in sede legislativa, e approvato, il 29 luglio 2015.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)*, come modificato dalla presente legge:

«Art. 85. *(Soggetti sottoposti alla verifica antimafia).* — 1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-*bis*. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-*ter*. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-*quater*. Per le società di capitali di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipo-

tesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*.».

15G00137

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2015.

Istituzione della «Giornata nazionale dedicata alla salute della donna».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *a)*;

Visto il vigente Piano sanitario nazionale che, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale, riconosce, fra gli obiettivi di salute pubblica, potenziare le azioni di prevenzione sanitaria e di promozione della salute;

Considerato che la salute della donna e del bambino costituiscono obiettivi generali del suddetto Piano sanitario nazionale;

Considerato che la Fondazione ATENA Onlus, operante in collaborazione con Roma Capitale - Commissione delle Elette, ha presentato al Ministero della salute una richiesta di indizione di una giornata nazionale dedicata alla salute della donna da fissare per il giorno 22 aprile di ogni anno, coincidente con la data di nascita del premio Nobel Prof.ssa Rita Levi Montalcini;

Considerato che il Ministro della salute ha approvato l'iniziativa in quanto ritenuta in linea con le attuali politiche di prevenzione e promozione della salute della donna promosse dal Ministero della salute;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di promuovere una giornata nazionale orientata a sensibilizzare e a focalizzare l'attenzione sul tema della salute dell'universo femminile, interessando tutte le età della vita, dalla nascita alla senescenza;

Vista la nota prot. 3493 del 18 giugno 2014 del Ministero della salute, Ufficio legislativo, con la quale è stata chiesta l'indizione stabile di una giornata nazionale dedicata alla salute della donna;

Vista la relazione prot. n. 698 del 25 maggio 2015 del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 giugno 2015;

Sulla proposta del Ministro della salute;

EMANA

la seguente direttiva:

È indetta la «Giornata nazionale dedicata alla salute della donna» per il giorno 22 aprile di ogni anno.

In occasione di tale giornata, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni di volontariato, promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, l'attenzione e l'informazione sul tema del benessere della donna.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1850

15A06130

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2015.

Istituzione della «Giornata nazionale dedicata alla distrofia facio-scapolo-omerale».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *a)*;

Visto il vigente Piano nazionale Malattie rare 2013-2016, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 ottobre 2014 che, al fine di sviluppare una strategia integrata, globale per l'Italia sulle malattie rare, centrata sui bisogni assistenziali della persona e delle re-

lative famiglie, e definita con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse anche europei, si pone, tra gli altri, l'obiettivo di promuovere la piena consapevolezza tra pazienti, decisori pubblici e politici, operatori sanitari e sociali, ma anche comuni cittadini, di cosa siano le malattie rare e di cosa comportino, attraverso attività di sensibilizzazione, approfondimento e informazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 che include le attività, i servizi e le prestazioni destinate alle persone affette dalle malattie rare tra i Livelli essenziali di assistenza (LEA) richiamando e confermando il decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, recante "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie";

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in particolare l'art. 5 che prevede l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche e delle malattie rare, al fine di assicurare il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze;

Considerato che il Ministro *pro tempore* per gli affari regionali e le autonomie, in relazione ai recenti fatti di cronaca e a seguito di contatti intercorsi con l'associazione di categoria, in data 19 gennaio 2015 aveva presentato al Ministero della salute una richiesta di indizione della giornata nazionale dedicata alla distrofia facio-scapolo-omerale;

Rilevato che allo stato attuale risulta scarso il livello di conoscenza di tale malattia geneticamente trasmessa, con relative difficoltà diagnostiche e conseguenti ritardi assistenziali;

Considerata, pertanto, l'esigenza di promuovere iniziative di sensibilizzazione nazionale al fine di implementare il livello di conoscenza della popolazione nei confronti di tale malattia, di sviluppare il senso di solidarietà nei confronti dei malati e delle loro famiglie, di favorire il ricorso a strumenti diagnostici della patologia;

Ritenuta l'opportunità di istituire una giornata nazionale orientata a focalizzare l'attenzione sulla distrofia facio-scapolo-omerale;

Vista la nota Prot. 2273 del 31 marzo 2015 del Ministero della salute, Ufficio legislativo, con la quale è stata chiesta l'indizione stabile di una giornata nazionale dedicata alla distrofia facio-scapolo-omerale;

Vista la comunicazione del 18 maggio 2015 del Ministero della salute, Ufficio legislativo con la quale viene indicato il 20 giugno di ogni anno quale data per l'indizione della giornata nazionale dedicata alla distrofia facio-scapolo-omerale;

Vista la relazione prot. DICA AC n. 749 del 27 maggio 2015 del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 giugno 2015;

Sulla proposta del Ministro della salute;

EMANA

la seguente direttiva:

È indetta la "Giornata nazionale dedicata alla distrofia facio-scapolo-omerale" per il giorno 20 giugno di ogni anno.

In occasione di tale giornata, le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni di volontariato e le altre associazioni, promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, l'attenzione e l'informazione sulla distrofia facio-scapolo-omerale.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Registrata alla Corte dei conti il 20 luglio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne – prev. n. 1871

15A06138

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2015.

Inserimento dell'Autorità nazionale anticorruzione nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SULLA PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)», e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 40 della predetta legge n. 119 del 1981, che prevede che il regime di tesoreria unica si applichi ad enti e organismi pubblici che gestiscono fondi che interessano direttamente o indirettamente la finanza pubblica;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», e successive modificazioni;
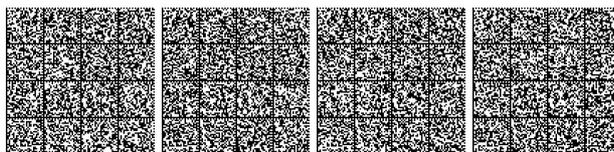
Visto in particolare l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720 del 1984, che stabilisce che alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B, annesse alla legge medesima, si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2011, recante «Aggiornamento delle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici)», con il quale si è proceduto, tra l'altro, all'inserimento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella tabella A annessa alla citata legge n. 720 del 1984;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che prevede che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche operi quale Autorità nazionale anticorruzione;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che dispone che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC);

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che sopprime l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ne trasferisce i compiti e le funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), che assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione;

Considerato che l'Autorità nazionale anticorruzione ha natura pubblica e flussi finanziari che interessano la finanza pubblica e che, pertanto, è necessario inserirla nella tabella A annessa alla legge n. 720 del 1984;

Considerato altresì che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è soppressa e che, pertanto, è necessario escluderla dalla predetta tabella A;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Autorità nazionale anticorruzione è inserita nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

2. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è esclusa dalla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2015

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2015, n. 1922

15A06090

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2015.

Apporto di immobile di proprietà dello Stato al fondo i3-Regione Lazio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito "art. 33");

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 33, in forza del quale l'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-*ter* e 8-*quater* del medesimo articolo è sospensivamente condizionato al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione;

Visto il comma 7 dell'art. 33, ai sensi del quale agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano gli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito "decreto-legge 351");

Visto il comma 8-*ter* dell'art. 33, il quale prevede che, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, il Ministro dell'economia e delle finanze promuova, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al com-

ma 1 del medesimo art. 33, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351, la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari e che ai predetti fondi possano, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 del citato art. 33;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 351, concernente il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 351, in forza del quale l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile; tali decreti dirigenziali hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013 che ha costituito, ai sensi del comma 1 dell'art. 33, la Società per azioni denominata "Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni" (di seguito "la Società") per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento immobiliari chiusi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 12 maggio 2015, che avvia, ai sensi dell'art. 33, la costituzione del fondo comune di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali immobliari, nonché trasferire o conferire beni del patrimonio immobiliare non strumentale della Regione Lazio, denominato "i3 – Regione Lazio", già istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 23 dicembre 2014;

Visto il regolamento di gestione del fondo "i3 – Regione Lazio", approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 23 dicembre 2014 (di seguito "Regolamento");

Visto il decreto di individuazione n. 27962 di beni immobili di proprietà dello Stato, emanato dall'Agenzia del demanio il 3 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 8 novembre 2014, serie generale n. 260, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo e, inoltre, ha individuato, tra gli altri, l'immobile demaniale in via delle Clementine n. 3, 3a, 3b e 3c;

Visto il decreto di rettifica n. 2015/12400/DNCO del 25 giugno 2015 del citato decreto individuativo del 3 novembre 2014, con il quale, a seguito di ulteriori accertamenti, l'Agenzia del demanio ha ritenuto di procedere all'esatta e completa identificazione e alla corretta indicazione dell'indirizzo di due immobili ivi individuati, ed in particolare dell'immobile demaniale in via Clementina n. 3, 3a, 3b e 3c (di seguito "l'Immobile");

Vista la nota n. 2408/14 del 30 dicembre 2014, con la quale la Società ha comunicato che per l'Immobile non è necessario alcun processo di valorizzazione urbanistica;

Vista la nota prot. U0408/15 del 20 febbraio 2015 con la quale la Società, sulla base degli esiti della due diligence, ha individuato, nell'ambito degli elenchi trasmessi dall'Agenzia del demanio, una prima selezione di immobili, proponendo, tra gli altri, di destinare l'Immobile al fondo "i3 – Regione Lazio";

Vista la nota n. 4392/2015 DGPS/VVP/CPV del 3 marzo 2015 con la quale l'Agenzia del demanio ha prestato il proprio assenso, per quanto di competenza, al conferimento dell'Immobile al fondo "i3-Regione Lazio";

Vista la nota n. U0758/15 del 7 aprile 2015, con la quale la Società chiede all'Agenzia del demanio di verificare la presenza di ulteriori cespiti di patrimonio disponibile, aventi caratteristiche idonee all'apporto al Fondo "i3 – Regione Lazio";

Vista la nota n. 7059 del 9 aprile 2015, con la quale l'Agenzia del demanio riferisce di aver sottoposto all'attenzione della Società tutti gli immobili al momento rispondenti ai criteri selettivi indicati dalla stessa Società e, nel contempo, si rende disponibile a sottoporre all'esame della Società tutti gli ulteriori beni che, rispondenti ai criteri selettivi, dovessero nel tempo pervenire nella propria disponibilità;

Vista la nota n. U0616/15 del 18 marzo 2015 con la quale la Società ha trasmesso i risultati dell'attività estimale e la relativa relazione di due diligence effettuata sull'Immobile dalla società Praxi Spa, incaricata in qualità di esperto indipendente;

Vista la relazione di stima effettuata dalla società Praxi Spa per l'Immobile oggetto di apporto al fondo i-3-Regione Lazio, nella quale vengono indicati due valori, rispettivamente, il valore di mercato dell'Immobile nell'ipotesi di vendita frazionata delle singole unità pari ad euro 2.668.000,00 ed il valore di mercato dell'intero Immobile pari ad euro 2.500.000,00 al netto dello sconto di apporto del 6,30%;

Vista la nota n. 9496 del 13 maggio 2015, con la quale l'Agenzia del demanio rende noto che la Commissione di congruità, con verbale n. 2015/77 dell'11 maggio 2015, ha congruito la valutazione di stima dell'Immobile effettuata dagli esperti indipendenti incaricati dalla Invimit SGR Spa, per l'importo di euro 2.668.000,00;

Viste le note n. 2015/11105 dell'8 giugno 2015 e n. 2015/12418 del 25 giugno 2015 con le quali l'Agenzia del demanio comunica che lo sconto di apporto ipotizzato dalla Invimit (tra un min 6,3 % e max 10%) è posto all'interno dell'alea estimale insita in ogni processo valutativo – del +/- 10% circa – e, pertanto, non inficia la validità della stima congruita dall'Agenzia del demanio;

Considerato che le disposizioni di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge 351, in materia di garanzia per vizi e per evizione, non risultano compatibili con l'art. 33, comma 4;

Preso atto che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha acclarato che l'Immobile "non riveste l'importante interesse artistico e storico richiesto dalle norme di tutela" (nota MBAC-DR-LAZ-004-UFFRO del 15 aprile 2010 CL.34.07.01/318).
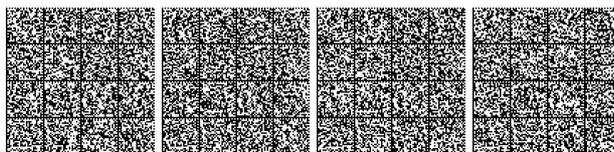
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 351, è individuato l'immobile cielo/terra - ubicato a Roma in via Clementina, con accesso dai numeri civici 3, 3a 3b e 3c, identificato al Catasto dei fabbricati di Roma al foglio 493, particelle 90/451, subalterni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 501, 502, 503, 504 - per il conferimento al fondo immobiliare "i3-Regione Lazio", a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'immobile è conferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, comprendente anche gli accessori e le pertinenze ad esso relativi, ancorchè non espressamente individuati nel citato decreto dell'Agenzia del demanio.

Art. 2.

A fronte del conferimento di cui all'art. 1, il fondo "i3-Regione Lazio" corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze, quale corrispettivo, un numero di quote pari al valore dell'immobile di euro 2.500.000 (duemilioniCinquecentomila) - corrispondente all'importo stimato dall'esperto indipendente nominato dalla Società - diviso per il valore nominale unitario della singola quota, pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila//00).

Le quote emesse dal fondo "i3 – Regione Lazio" sono sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità previste dal Regolamento, quale corrispettivo per il conferimento dell'immobile apportato, in unica soluzione. Le quote sottoscritte saranno gestite in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento e saranno depositate presso Monte Titoli SpA.

Nel caso in cui il fondo "i3 – Regione Lazio" non raggiunga, nel termine di 24 mesi dalla sua istituzione, l'ammontare minimo per l'operatività previsto dall'art. 1.4 del Regolamento, si procederà alla revoca del presente decreto ed alla retrocessione dell'Immobile allo Stato. La revoca è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Al conferimento in oggetto non si applicano le garanzie di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351.

Art. 4.

Il fondo immobiliare "i3 – Regione Lazio" sarà immesso nel possesso giuridico dell'Immobile all'atto dell'apporto, mediante sottoscrizione congiunta da parte dell'Agenzia del demanio e della Società di apposito verbale di consegna. La Società, ai sensi del comma 8-*quinquies* dell'art. 33, si farà carico delle attività di regolarizzazione catastale dell'immobile apportato e provvederà alle conseguenti attività di trascrizione e di voltura. Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali, individuate dall'Agenzia del demanio, non incidono sulla titolarità del diritto sull'Immobile.

Art. 5.

I beni immobili oggetto del presente decreto saranno alienati nel rispetto del diritto di opzione e di prelazione eventualmente spettante ai relativi conduttori, ai sensi della normativa vigente.

Art. 6.

Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 30 luglio 2015

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2453

15A06193

DECRETO 30 luglio 2015.

Apporto di immobile di proprietà dello Stato al fondo i3-INAIL.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito "art. 33");

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 33, in forza del quale l'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-*ter* e 8-*quater* del medesimo articolo è sospensivamente condizionato al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione;

Visto il comma 7 dell'art. 33, ai sensi del quale agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano gli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito "decreto-legge 351");

Visto il comma 8-*ter* dell'art. 33, il quale prevede che, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, il Ministro dell'economia e delle finanze promuova, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1 del medesimo articolo e con le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351, la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari e che ai predetti fondi possano, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 351, concernente il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013 che ha costituito, ai sensi del comma 1 dell'art. 33, la Società per azioni denominata "Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni" (di seguito "la Società") per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento immobiliari chiusi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2014 che avvia, ai sensi dell'art. 33, la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, nonché trasferire o conferire beni del patrimonio immobiliare non strumentale, dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito "decreto");

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4 del decreto, il quale prevede che con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, ove necessario, di concerto con altri Ministri competenti, su proposta motivata di Invimit Sgr, a seguito di apposita determinazione dell'INAIL, sono individuati gli immobili e i diritti reali immobiliari oggetto di conferimento o trasferimento ai fondi di cui al decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente l'autorizzazione delle operazioni contenute nel piano INAIL di investimento immobiliare per il triennio 2015-2017 nel quale è previsto, tra l'altro, il conferimento di immobili non strumentali di proprietà dell'ente al fondo di cui al decreto;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 351, in forza del quale l'Agenzia del demanio con propri decreti dirigenziali individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i beni di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile; tali decreti hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

Visti i decreti di individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INAIL - emanati dall'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 351 – in data: 28 novembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2001); 31 maggio 2002 (*Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 2002); 4 novembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 2002); il 19 luglio 2010 (*Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 2010); il 9 febbraio 2015 (*Gazzetta Ufficiale* il 17 febbraio 2015);

Visto il decreto direttoriale dell'Agenzia del demanio n. 27962 del 3 novembre 2014 di individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato, che ha tra l'altro individuato l'immobile demaniale sito a Napoli con accesso dal numero civico 13 di Via Pietro Trinchera, identificato al Catasto dei fabbricati di Napoli al foglio 13, sez. VIC, particella 65, sub. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82 (di seguito "l'Immobile");

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 23 dicembre 2014 che ha istituito, ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e sue successive modificazioni il Fondo immobiliare denominato, "I3 - INAIL" approvandone il relativo Regolamento di gestione;

Vista la nota n. 2408/14 del 30 dicembre 2014, con la quale la Società ha comunicato che per l'Immobile non è necessario alcun processo di valorizzazione urbanistica;

Vista la nota prot. U0408/15 del 20 febbraio 2015 con la quale la Società, sulla base degli esiti della due diligence, ha individuato, nell'ambito degli elenchi trasmessi dall'Agenzia del demanio, una prima selezione di immobili, proponendo, in particolare, di destinare l'Immobile al fondo "i3 - INAIL";

Vista la nota n. 4392/2015 DGPS/VVP/CPV del 3 marzo 2015 con la quale l'Agenzia del demanio ha prestato il proprio assenso, per quanto di competenza, al conferimento dell'Immobile al fondo "i3 - INAIL";

Vista la nota n. U0758/15 del 7 aprile 2015, con la quale la Società chiede all'Agenzia del Demanio di verificare la presenza di ulteriori cespiti di patrimonio disponibile, aventi caratteristiche idonee all'apporto al fondo "i3 - INAIL";

Vista la nota n. 7059 del 9 aprile 2015, con la quale l'Agenzia del demanio riferisce di aver sottoposto all'attenzione della Società tutti gli immobili al momento rispondenti ai criteri selettivi indicati dalla stessa Società e, nel contempo, si rende disponibile a sottoporre all'esame della Società tutti gli ulteriori beni che, rispondenti ai criteri selettivi, dovessero nel tempo pervenire nella propria disponibilità;

Vista la nota n. U0626/15 del 19 marzo 2015 con la quale la Società ha trasmesso i risultati dell'attività estimale e la relativa relazione di due diligence effettuata sull'Immobile dalla società Patrigest Spa, incaricata in qualità di esperto indipendente;

Vista la relazione di stima effettuata dalla società Patrigest Spa per l'Immobile oggetto di apporto al Fondo i-3 INAIL, nella quale vengono indicati due valori, rispettivamente, il valore di mercato dell'Immobile pari ad euro 2.791.000,00 ed il più probabile valore di apporto "in blocco" dello stesso pari ad euro 2.500.000,00 al netto dello sconto di apporto del 10%;

Vista la nota n. 9496 del 13 maggio 2015, con la quale l'Agenzia del demanio rende noto che la Commissione di congruità, con verbale n. 2015/77 dell'11 maggio 2015, ha congruito la valutazione di stima dell'Immobile effettuata dagli esperti indipendenti incaricati dalla Invimit SGR Spa, per l'importo di euro 2.791.000,00;

Viste le note n. 2015/11105 dell'8 giugno 2015 e n. 2015/12418 del 25 giugno 2015 con le quali l'Agenzia del demanio comunica che lo sconto di apporto ipotizzato dalla Invimit (tra un min 6,3 % e max 10%) è posto all'interno dell'alea estimale insita in ogni processo valutativo – del +/- 10% circa – e, pertanto, non inficia la validità della stima congruita dall'Agenzia del demanio;

Considerato che le disposizioni di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge 351, in materia di garanzia per vizi e per evizione, non risultano compatibili con l'art. 33, comma 4;

Preso atto che per l'Immobile di cui all'art. 1 del presente decreto, sottoposto a vincolo di interesse storico artistico, è stata rilasciata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, con decreto direttoriale n. 2107 del 27 agosto 2014, l'autorizzazione all'alienazione, con prescrizioni e condizioni, ai sensi dell'art. 55 del decreto Legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 351, è individuato l'immobile cielo/terra - ubicato a a Napoli con accesso dal numero civico 13 di Via Pietro Trinchera, identificato al Catasto dei fabbricati di Napoli al foglio 13, sez. VIC, particella 65, sub. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82; - per il conferimento al fondo immobiliare "i3 - INAIL", a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'Immobile è conferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, comprendente anche gli accessori e le pertinenze ad esso relativi, ancorchè non espressamente individuati nel citato decreto dell'Agenzia del demanio.

Art. 2.

A fronte del conferimento di cui all'art. 1, il fondo "i3 - INAIL" corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze, quale corrispettivo, un numero di quote pari al valore stimatodell'immobile di euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) - corrispondente alla stima effettuata dall'esperto indipendente nominato dalla Società - diviso per il valore nominale unitario della singola quota, pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila//00).

Le quote emesse dal fondo "i3 - INAIL" sono sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità previste dal Regolamento, quale corrispettivo per il conferimento dell'Immobile apportato, in unica soluzione. Le quote sottoscritte saranno gestite in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento e saranno depositate presso Monte Titoli SpA.

Nel caso in cui il fondo "i3 - INAIL" non raggiunga, nel termine di 24 mesi dalla sua istituzione, l'ammontare minimo per l'operatività previsto dall'art. 1.4 del Regolamento, si procederà alla revoca del presente decreto ed alla retrocessione dell'Immobile allo Stato. La revoca è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Al conferimento in oggetto non si applicano le garanzie di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351.

Art. 4.

Il fondo immobiliare "i3 - INAIL" sarà immesso nel possesso giuridico dell'Immobile all'atto dell'apporto, mediante sottoscrizione congiunta da parte dell'Agenzia del demanio e della Società di apposito verbale di consegna. La Società, ai sensi del comma 8-*quinquies* dell'art. 33, si farà carico delle attività di regolarizzazione catastale dell'Immobile apportato e provvederà alle conseguenti attività di trascrizione e di voltura. Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali, individuate dall'Agenzia del demanio, non incidono sulla titolarità del diritto sull'Immobile.

Art. 5.

I beni immobili oggetto del presente decreto saranno alienati nel rispetto del diritto di opzione e di prelazione eventualmente spettante ai relativi conduttori, ai sensi della normativa vigente.

Art. 6.

Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 30 luglio 2015

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2451

15A06194

DECRETO 30 luglio 2015.

Costituzione di un fondo comune d'investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa, non più utilizzati a fini istituzionali, nonché diritti reali immobiliari.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sue successive modificazioni, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito «art. 33»);

Visto, in particolare, il comma 8-*ter* dell'art. 33 il quale prevede che, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, (di seguito «decreto-legge n. 351/2001»), la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari;

Visto il comma 8-*quater* dell'art. 33 che prevede, per le medesime finalità del comma 8-*ter*, che il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la citata società di gestione del risparmio, promuove, altresì, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, uno o

più fondi comuni d'investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari;

Visto il comma 7 dell'art. 33 il quale prevede che agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano, tra l'altro, gli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge n. 351/2001;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato o diritti reali immobiliari, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplinano, altresì, le procedure per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed in particolare la parte II, titolo III capo II, recante disposizioni in materia di OICR italiani;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30 recante il «Regolamento attuativo dell'art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani»;

Considerato che, per promuovere la costituzione dei fondi di cui ai commi 8-*ter* e 8-*quater* dell'art. 33, il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale della Società Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio per azioni (di seguito «Invimit SGR»), costituita, ai sensi del comma 1 dell'art. 33, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 maggio 2013, n. 125 ed autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, di cui all'art. 34 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 ottobre 2013;

Visto il decreto del Ministero della Difesa del 27 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 6.07.2007, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia del demanio, con cui sono stati individuati i beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili a fini istituzionali, da consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, e, per esso, all'Agenzia del demanio, per divenire patrimonio disponibile;

Visto il decreto direttoriale del Ministero della Difesa n. 88/2/5/2012 del 24 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 16.01.2013 con cui ai sensi del comma 8-*quater* dell'art. 33, sono stati individuati i beni immobili assegnati all'amministrazione della Difesa non più utili per finalità istituzionali, da riconsegnare alla Agenzia del Demanio per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e dismissione;

Visto l'art. 1, comma 376 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale prevede che il Ministero della difesa, per le finalità del miglioramento dei saldi finanza pubblica, può provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, anche parziale, delle risorse ad esso attribuite ai sensi dell'art. 33, comma 8-*quater*, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Considerata l'opportunità di procedere alla costituzione di un fondo comune d'investimento immobiliare di tipo chiuso cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa, non più utilizzati ai fini istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari.

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 33, commi 8-*ter* e 8-*quater*, è avviata la procedura di costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare (di seguito «fondo») cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa, non più utilizzati per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari.

2. Le modalità di costituzione e di partecipazione al fondo, le caratteristiche del fondo riguardanti il patrimonio immobiliare conferito o trasferito, le modalità di sottoscrizione delle quote, le caratteristiche delle quote emesse a fronte dei conferimenti/trasferimenti saranno disciplinate nel Regolamento di gestione del fondo.

3. Ai sensi del comma 8-*quater* dell'art. 33 le risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e finanze sono attribuite al Ministero della Difesa nella misura del 30 per cento con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura corrente, salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 376 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

4. Invimit SGR *a)* gestisce, con oneri a condizioni di mercato, il fondo costituito ai sensi del presente decreto; *b)* provvede alla selezione delle parti terze, ivi inclusi, se del caso, soggetti cui affidare l'eventuale attività di collocamento delle quote emesse previo mandato del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con successivo decreto verranno conferiti o trasferiti al fondo di cui al comma 1, previa individuazione da parte dell'Agenzia del demanio, gli immobili di proprietà dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della Difesa, non più utilizzati a fini istituzionali e suscettibili di valorizzazione.

6. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 30 luglio 2015

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2452

15A06195
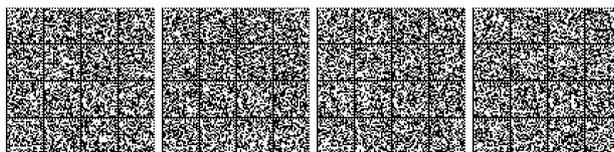
DECRETO 4 agosto 2015.

Specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2014), «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», di seguito denominato «regolamento»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», di seguito denominato «Testo unico»;

Visto il decreto del 26 aprile 2012, recante le «Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito denominato «CAD»);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, recante le «Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-*bis*, 41, 47, 57-*bis* e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, recante le «Regole tecniche in materia di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-*bis*, 23-*ter*, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-*bis* e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, recante le «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-*bis*, 23-*ter*, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Rilevata la necessità di adottare le specifiche tecniche previste dall'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale del 23 dicembre 2013, n. 163;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con provvedimento n. 314 in data 28 maggio 2015;

Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale, espresso con determinazione n. 23/2015 in data 1° luglio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni contenute nell'art. 1 del regolamento, si intende:

a. "Area pubblica": area del portale della Giustizia Tributaria che contiene le informazioni generali sui servizi, le novità normative relative al processo tributario ed il servizio di registrazione al S.I.Gi.T.;

b. "Area riservata": area del portale della Giustizia Tributaria che contiene le pagine web accessibili ai soggetti abilitati che possono utilizzare i servizi del S.I.Gi.T.;

c. "CCITT Group IV": metodo di compressione delle immagini bitonali (bianco e nero) utilizzate nelle macchine FAX;

d. "DPI": la misura, espressa in punti per pollice, della risoluzione grafica di una periferica (monitor, stampante, scanner) o di una immagine;

e. "IEN": Istituto Elettrotecnico Nazionale;

f. "Log": documento informatico contenente la registrazione cronologica di una o più operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema informativo;

g. "PDF" (Portable Document Format): documento informatico che mantiene la propria formattazione e viene visualizzato su qualsiasi dispositivo di output;

h. "PDF/A": formato standard internazionale creato appositamente per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti informatici basato sul formato PDF;

i. "PDF/A-1a": livello di conformità del PDF/A che indica la completa aderenza ai requisiti ISO 19005-1, compresi quelli relativi alle proprietà strutturali e semantiche di documenti;

j. "PDF/A-1b": livello di conformità del PDF/A alla minima aderenza ai requisiti ISO 19005-1 per garantire che la riproduzione affidabile dell'aspetto visivo del documento sia conservabile nel lungo periodo, affinché mantenga lo stesso aspetto anche quando verrà visualizzato o stampato in futuro;

k. "Portale della Giustizia Tributaria" (di seguito denominato "Portale"): portale istituzionale dei servizi telematici della Giustizia Tributaria, reso disponibile dal dominio "giustiziatributaria.gov.it", contenente le informazioni generali sui servizi, le novità normative relative al processo tributario, le istruzioni operative per la registrazione al S.I.Gi.T. e per l'utilizzo delle funzionalità presenti nel portale;
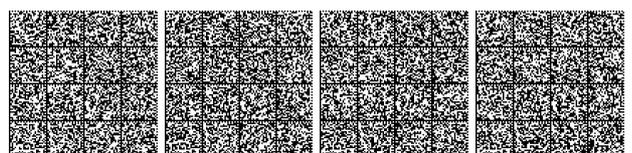
l. “Ricevuta di accettazione”: ricevuta che attesta l’avvenuta trasmissione al S.I.Gi.T. e, in caso di esito positivo dei controlli, il momento del deposito ai fini del computo dei termini processuali, di cui agli art. 22 e 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546;

m. “Sistema di gestione informatica dei documenti” (di seguito denominato Sistema documentale): sistema del Dipartimento delle Finanze di cui all’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

n. “Sistema Informativo della Fiscalità”: di seguito denominato “SIF” indica l’insieme delle risorse, degli apparati, degli strumenti, delle regole e delle relazioni, di cui dispongono le Strutture della Fiscalità per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

o. “Sistema Informativo della Giustizia Tributaria”: di seguito denominato “S.I.Gi.T.”;

p. “Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale”: di seguito denominato “SPID”;

q. “TIFF” (Tagged Image File Format): formato grafico per le immagini che possono essere rappresentate con diverse caratteristiche del colore;

r. “UNEP” (Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti): è un’articolazione delle Corti d’Appello, all’interno delle quali operano ufficiali ed operatori giudiziari;

s. “UTC”: Coordinated Universal Time.

Art. 2.

Ambito di applicazione (art. 3 comma 3 del regolamento)

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative della fase introduttiva del processo tributario, con riguardo alle seguenti operazioni:

a) registrazione e accesso al S.I.Gi.T.;

b) notificazioni e comunicazioni;

c) costituzione in giudizio;

d) formazione e consultazione del fascicolo informatico;

e) deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;

f) pagamento del contributo unificato tributario.

2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano ai processi telematici instaurati innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

Art. 3.

Portale della Giustizia Tributaria

1. Il Portale della Giustizia Tributaria è accessibile all’indirizzo www.giustiziatributaria.gov.it ed è composto da una «area pubblica» e da una «area riservata».

2. Ai fini del processo tributario l’area pubblica contiene le pagine web e i servizi del portale ad accesso libero; in essa sono disponibili:

a) le informazioni generali sui servizi disponibili;

b) il servizio di registrazione al S.I.Gi.T.;

c) il manuale operativo, con l’indicazione delle istruzioni per l’uso di strumenti informatici e telematici nel Processo Tributario.

3. L’area riservata contiene le pagine web e i servizi disponibili del S.I.Gi.T, accessibili previa registrazione informatica dei soggetti ai sensi dell’art. 4 secondo il relativo profilo di abilitazione.

4. Per accedere ai servizi del S.I.Gi.T è necessario utilizzare una postazione su cui siano state adottate adeguate misure di sicurezza, quali l’installazione ed il costante aggiornamento del sistema operativo, di un valido sistema antivirus e di programmi di protezione e difesa in genere.

Art. 4.

Registrazione dei soggetti

1. La registrazione dei soggetti al S.I.Gi.T avviene ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) con le modalità indicate nei commi 3 e 4, nonché con gli altri strumenti di accesso resi disponibili tramite lo SPID.

2. Per eseguire la registrazione i soggetti devono possedere la firma elettronica qualificata o firma digitale e l’indirizzo di PEC di cui all’art. 7 del regolamento.

3. La registrazione dei soggetti in possesso di una Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) avviene con le seguenti modalità:

a) compilare la richiesta di registrazione al S.I.Gi.T. utilizzando il modello presente nell’area pubblica del portale e provvedere alla sua conversione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b; sottoscriverla con firma elettronica qualificata o firma digitale e provvedere alla relativa trasmissione;

b) successivamente alla trasmissione, il sistema chiede al soggetto richiedente l’inserimento della CIE/CNS per la verifica del certificato e la registrazione della CIE/CNS;

c) il S.I.Gi.T. elabora i dati contenuti nella richiesta di registrazione ed invia all’indirizzo PEC del soggetto l’esito della richiesta.

4. La registrazione dei soggetti non in possesso della CIE/CNS, avviene con le seguenti modalità:

a) compilare la richiesta di registrazione con le modalità descritte al precedente comma 3, lettera *a)* e provvedere alla relativa trasmissione;

b) in riscontro alla trasmissione telematica, il soggetto ottiene la prima parte della password di accesso;

c) il S.I.Gi.T. elabora i dati contenuti nella richiesta di registrazione ed invia all’indirizzo PEC del soggetto la seconda parte della password che completa le credenziali di accesso, composte dalla coppia «nome utente» e «password»;

d) al primo accesso al S.I.Gi.T. è obbligatorio cambiare la password generata dal sistema, secondo le regole di sicurezza inerenti la gestione delle credenziali, consultabili nell’area pubblica del Portale.

5. Il mancato rispetto dei requisiti indicati nei commi precedenti per la registrazione comporta un messaggio automatico di esito negativo.

Art. 5.

Servizi del S.I.Gi.T. (art. 3 del regolamento)

1. Il S.I.Gi.T. è un servizio erogato attraverso il Sistema Informativo della Fiscalità (SIF) e si avvale, pertanto, delle medesime infrastrutture, regole di governo, di sicurezza e di protezione dei dati personali.

2. Il S.I.Gi.T. assicura ai soggetti abilitati secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l'acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari.

3. Il S.I.Gi.T. garantisce l'avvenuta ricezione degli atti e dei documenti informatici, attraverso l'invio di una ricevuta all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

4. Il S.I.Gi.T., nell'ambito dei servizi telematici, utilizza un sistema di riferimento temporale basato sulla scala di tempo UTC (IEN), con una differenza non superiore ad un minuto primo, determinata ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

5. Il S.I.Gi.T. espone i servizi telematici su internet attraverso una connessione su canali sicuri.

6. Il S.I.Gi.T. controlla:

a) l'identificabilità dell'autore e l'integrità di ogni documento informatico ricevuto, attraverso la verifica della firma elettronica qualificata o firma digitale;

b) ogni documento informatico in arrivo utilizzando un adeguato sistema antivirus;

c) il rispetto dei formati descritti nel successivo art. 10.

7. Il S.I.Gi.T. invia all'indirizzo PEC del soggetto abilitato una ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo, recante il numero di registro generale.

8. Il S.I.Gi.T. garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità, la leggibilità e la reperibilità degli atti e dei documenti informatici conformi ai requisiti indicati nell'art. 10 e acquisiti attraverso la registrazione degli stessi nel Sistema documentale ai sensi dell'art. 53 del Testo unico.

9. Il S.I.Gi.T. garantisce la sola registrazione degli atti e dei documenti informatici nei formati diversi da quelli previsti dall'art. 10 e indicati nel Manuale di gestione adottato ai sensi dell'art. 5 delle Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.

10. Il S.I.Gi.T non garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità, la leggibilità e la reperibilità degli atti e dei documenti informatici non conformi ai requisiti indicati nell'art. 10 e la registrazione dei predetti atti e documenti che risultano difformi da quelli indicati al comma 9.

Art. 6.

Notificazioni e comunicazioni (art. 5 del regolamento)

1. Tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare i requisiti indicati nell'art. 10.

2. Le notificazioni eseguite a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario sono inoltrate all'UNEP tramite PEC, nel formato stabilito dal Decreto ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011.

3. Le comunicazioni telematiche sono effettuate tramite PEC con le modalità tecnico-operative stabilite nel Decreto direttoriale del 26 aprile 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2012, nonché secondo quanto previsto dal sistema pubblico di connettività tra le pubbliche amministrazioni.

Art. 7.

Trasmissione di atti e documenti del ricorrente (art. 10 del regolamento)

1. Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato e identificato ai sensi dell'art. 4, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo.

2. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti indicati nell'art. 10 e sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema.

3. Il S.I.Gi.T., in seguito alla trasmissione, rilascia con modalità sincrona la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti. Successivamente la stessa ricevuta viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

4. Il S.I.Gi.T. successivamente procede:

a) al controllo antivirus dei file trasmessi;

b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi;

c) alla verifica della validità della firma apposta sui file trasmessi;

d) alla verifica dell'integrità dei file firmati;

e) al controllo del formato dei file trasmessi.

5. In caso di esito positivo dei controlli, il S.I.Gi.T provvede all'iscrizione del ricorso al Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata l'informazione del numero di ruolo. In tal caso, la data della ricevuta di accettazione del comma 3 attesta il momento del deposito. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

6. In caso di riscontro nel ricorso delle anomalie di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 4, il S.I.Gi.T. non procede all'iscrizione nel Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

7. In caso di riscontro nei soli allegati al ricorso delle anomalie di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 4, il S.I.Gi.T. iscrive il ricorso al Registro Generale e non acquisisce i file contenenti le anomalie riscontrate, rendendo contestualmente disponibile nell'area riservata un messaggio contenente l'indicazione dei file non acquisiti e le relative anomalie. Le stesse informazioni vengono
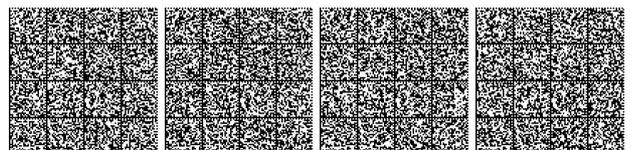
inviate all'indirizzo PEC del soggetto abilitato, con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti.

8. La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dei riscontri di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 4, e la relativa descrizione sono pubblicate ed aggiornate nell'area pubblica del Portale.

9. Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilità delle informazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, nell'area riservata, entro le 24 ore successive alla trasmissione.

Art. 8.

Trasmissione di atti e documenti del resistente (art. 10 del regolamento)

1. Ai fini della costituzione in giudizio del resistente, la trasmissione degli atti e dei documenti al S.I.Gi.T. da parte del soggetto abilitato, identificato ai sensi dell'art. 4, avviene previo inserimento al sistema del numero di iscrizione a ruolo; qualora il soggetto abilitato non sia in possesso del numero di Registro Generale provvede ad inserire al sistema i dati identificativi della controversia.

2. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti indicati nell'art. 10 e sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema.

3. Il S.I.Gi.T., in seguito alla trasmissione, rilascia con modalità sincrona la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti. Successivamente la stessa ricevuta viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

4. Il S.I.Gi.T. successivamente procede:

a) al controllo antivirus dei file trasmessi;

b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi;

c) alla verifica della validità della firma apposta sui file trasmessi;

d) alla verifica dell'integrità dei file firmati;

e) al controllo del formato dei file trasmessi.

5. In caso di esito positivo dei controlli, il S.I.Gi.T inserisce gli atti e i documenti nel fascicolo processuale e, contestualmente, rende disponibile l'informazione nell'area riservata. In tal caso, la data della ricevuta di accettazione del comma 3 attesta il momento del deposito. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

6. In caso di riscontro nell'atto di costituzione in giudizio delle anomalie di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 4, il S.I.Gi.T. non acquisisce l'atto e gli eventuali allegati e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

7. In caso di riscontro nei soli allegati all'atto di costituzione in giudizio delle anomalie di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 4, il S.I.Gi.T. non procede all'acquisizione dei soli allegati e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato, con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti.

8. La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dai riscontri di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 4, e la relativa descrizione sono pubblicate ed aggiornate nell'area pubblica del Portale.

9. Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilità delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, nell'area riservata, entro le 24 ore successive alla trasmissione.

Art. 9.

Trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio (art. 11 del regolamento)

1. Salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163, la trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio tramite il S.I.Gi.T., sia da parte del ricorrente che del resistente, è effettuata con le medesime modalità di cui all'art. 8.

2. Per l'individuazione della controversia di riferimento è necessario indicare il numero di Registro Generale assegnato al ricorso introduttivo o, se non disponibile, il numero di ricevuta di accettazione di cui all'art. 5, comma 3.

Art. 10.

Standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati

1. Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;

b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;

c) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;

d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero > .pdf.p7m.

2. I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, rispettano i seguenti requisiti:

a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità *Fax)*;

b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;

c) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

3. La dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 5 MB. Qualora il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file.
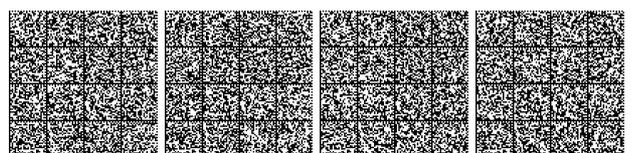
Art. 11.

Deposito di atti e documenti non informatici (art. 12 del regolamento)

1. Gli atti e documenti depositati in formato analogico sono acquisiti dalla segreteria della Commissione tributaria, registrati tramite il S.I.Gi.T. nel Sistema documentale ai sensi dell'art. 53 del Testo unico, e inseriti nel fascicolo di cui all'art. 12, previa scansione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, in bianco e nero, e sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale.

2. Gli atti e i documenti analogici da acquisire devono rispettare i seguenti requisiti:

a) fogli formato massimo A4;

b) fogli liberi da rilegatura;

c) fogli numerati.

3. Gli atti e i documenti depositati in formato analogico sono identificati nel fascicolo di cui all'art. 12 in forma di documento informatico e descritti con i seguenti dati:

a) numero di Registro Generale;

b) progressivo dell'allegato;

c) indicazione della parte che ha depositato il documento;

d) data del deposito.

Art. 12.

Fascicolo informatico (art. 14 del regolamento)

1. Il fascicolo informatico raccoglie gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema e i dati del procedimento disciplinato dal regolamento.

2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie per immagine degli atti e documenti, quando siano stati depositati su supporto analogico.

3. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico, consentite ai soggetti abilitati ai sensi degli articoli 4 e 5, sono registrate e conservate con caratteristiche di inalterabilità e integrità per anni 5 dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, in un apposito file di log che contiene le seguenti informazioni:

a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso;

b) il riferimento al documento informatico prelevato o consultato (identificativo di registrazione del documento informatico nell'ambito del Sistema documentale);

c) la data e l'ora dell'accesso.

4. La gestione del fascicolo informatico avviene secondo le disposizioni contenute nell'art. 41 del CAD.

5. La conservazione del fascicolo informatico avviene secondo le disposizioni contenute negli articoli 43 e 44 del CAD.

Art. 13.

Pagamenti (art. 19 del regolamento)

1. Il pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia sono eseguiti nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. A decorrere dalla data che verrà pubblicata sul Portale della Giustizia Tributaria, il pagamento con modalità telematiche del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia, è effettuato con le modalità previste dall'art. 5 del CAD e dall'art. 1, comma 599, della legge 27 dicembre 2013, nel rispetto delle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

3. Nel caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, l'attestazione di pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia è costituita dalla copia informatica dell'originale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Art. 14.

Adeguamento delle regole tecniche

1. Le regole tecnico-operative sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15.

Informazioni sui servizi

1. Le informazioni relative alla fruibilità dei servizi del S.I.Gi.T. sono pubblicate sul portale della Giustizia tributaria.

Art. 16.

Entrata in vigore e individuazione delle Commissioni Tributarie

1. Le presenti disposizioni si applicano agli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali dell'Umbria e della Toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2015

Il direttore generale: LAPECORELLA

15A06196

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 agosto 2015.

Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti i principi attivi triac, clorazepato, fluoxetina, furosemide, metformina, bupropione e topiramato.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, ed in particolare l'art. 5, che detta le disposizioni in materia di prescrizione di preparazioni magistrali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 154, comma 2, che prevede che il Ministro della salute può vietare l'utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica;

Visto il decreto del Ministro della salute di aggiornamento e correzione della XII edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, in data 16 marzo 2010;

Visto il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2014 col quale viene disposta, dal 1° gennaio 2014, l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi, nelle lingue inglese e francese, contenuti nella 8ª edizione della Farmacopea europea;

Vista la nota del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), prot. n. 78320 del 29 luglio 2015, con cui si evidenzia che le preparazioni magistrali a scopo dimagrante a base di triac, clorazepato, fluoxetina, furosemide, metformina, bupropione e topiramato hanno un profilo beneficio-rischio estremamente sfavorevole e possono essere pericolose per i soggetti che ne fanno uso, che i rischi d'insorgenza di reazioni avverse aumentano in relazione al numero di principi attivi associati nella preparazione e, pertanto, si chiede al Ministero della salute di adottare un decreto per vietare i predetti principi attivi;

Vista la nota della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico in data 31 luglio 2015 che, nel richiamare i contenuti della nota AIFA del 29 luglio 2015, in via cautelativa, individua il divieto delle sostanze in questione come rimedio, in attesa delle valutazioni del Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, con riguardo al principio attivo clorazepato;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015, con cui è stata vietata la prescrizione e l'allestimento di preparazioni magistrali a base di fenilpropanolamina/norefedrina;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 luglio 2015, con cui è stata vietata la prescrizione e l'allestimento di preparazioni magistrali a base di pseudoefedrina;

Ritenuto che i contenuti della riferita nota dell'AIFA del 29 luglio 2015 consentono di prescindere dall'acquisizione del parere della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica (CTS) dell'AIFA, anche in considerazione del fatto che la predetta Commissione è scaduta in data 20 luglio 2015, termine comprensivo della *prorogatio*, e che la stessa è in fase di ricostituzione;

Ravvisata la necessità di emanare un provvedimento cautelativo urgente che disponga l'immediato divieto di prescrizione e di allestimento di preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti i predetti principi attivi e di preparazioni magistrali contenenti i medesimi principi attivi in combinazione associata tra loro, in quanto ritenuti pericolosi per la salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti i principi attivi triac, clorazepato, fluoxetina, furosemide, metformina, bupropione e topiramato, nonché preparazioni magistrali contenenti i medesimi principi attivi in combinazione associata tra loro.

2. È fatto, altresì, divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di allestire per il medesimo paziente due o più preparazioni magistrali singole contenenti uno dei principi attivi di cui al comma 1.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 4 agosto 2015

Il Ministro: LORENZIN

15A06192

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 giugno 2015.

Rettifica del decreto 23 marzo 2011, concernente il recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada" ed, in particolare, l'art. 229 che stabilisce che le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal medesimo decreto, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite;

Vista la direttiva n. 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e recepita con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 giugno 2001, n. 132, supplemento ordinario;

Vista la rettifica della richiamata direttiva n. 97/24/CE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L28 del 4 febbraio 2015;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001;

ADOTTA
il seguente decreto

Art. 1.

1. Nell'Appendice 24 dell'Allegato IV del Capitolo II del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle Osservazioni relative alla figura n. 3, le parole: "b < 3 h" sono sostituite dalle parole: "b ≤ 3h";

b) le parole da: "L'inizio del filamento, come definito nella scheda $HB_3/3$" fino a: "Il volume «A» non prevede alcun requisito relativo al centro del filamento." sono soppresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2015

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2316

15A06060

DECRETO 31 luglio 2015.

Differimento della data di entrata in vigore del decreto n. 63/2015 di imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria - Bologna e viceversa e Reggio Calabria - Pisa e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento stesso;

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Viste la Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e la Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C 8/03);

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha assegnato al Ministro dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 4, comma 206, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che modificando l'art. 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, anche all'aeroporto di Reggio Calabria;

Visto il decreto n. 43 del 6 febbraio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 23 marzo 2015, che ha imposto oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree Reggio Calabria-Pisa e viceversa e Reggio Calabria-Bologna e viceversa con decorrenza 1° agosto 2015;

Viste le note prot. n. 4431 del 24 dicembre 2014 e prot. n. 759 del 20 febbraio 2015 indirizzate alla Regione Calabria con le quali la competente Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo ha sollecitato l'invio del formulario in forma di scheda giustificativa degli oneri di cui sopra, necessario ai fini delle pubblicazioni previste dagli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Considerato che, nel caso in cui nessun vettore comunitario accetti di operare le rotte Reggio Calabria-Pisa e viceversa e Reggio Calabria-Bologna e viceversa senza compensazione finanziaria, il termine ultimo di presentazione delle offerte per la gara di cui all'art. 16, paragrafo 10 e all'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, pari a due mesi, decorre dalla data di pubblicazione nella GUUE dell'avviso della gara stessa;

Considerato che, a norma della sopracitata normativa comunitaria, nel caso in cui, in esito alla predetta gara europea, pervenga una sola offerta valida, lo Stato italiano ha l'obbligo di notificare alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, il progetto di concessione dell'aiuto di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico e di rispettare la clausola di sospensione;

Vista la nota prot. n. 933 del 5 marzo 2015 indirizzata alla Regione Calabria con cui la Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo, in mancanza di scheda giustificativa degli oneri di servizio pubblico, ulteriormente sollecitata, ha proposto di posticipare la data dell'entrata in vigore degli oneri stessi al 25 ottobre 2015;

Vista la nota prot. n. 9605 del 26 marzo 2015 con cui la Regione Calabria ha trasmesso la scheda giustificativa di cui sopra ed ha espresso parere favorevole in merito allo spostamento della data di entrata in vigore al 25 ottobre 2015;

Vista la nota prot. n. 1940 del 14 maggio 2015 con cui la Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo, nel rappresentare la necessità di fissare al 25 ottobre 2015 la data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico, ha tuttavia fatto presente che i tempi per la conclusione del relativo *iter* procedurale potrebbero allungarsi ulteriormente, ove fosse necessario ottemperare all'obbligo di notifica alla Commissione europea di cui sopra;

Vista altresì la comunicazione del 16 giugno 2015 con la quale la competente Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo, dato che anche i tempi a disposizione per espletare la procedura entro il predetto termine del 25 ottobre 2015 sono risultati insufficienti, ha proposto alla Regione Calabria di posticipare ulteriormente al 10 dicembre 2015 la data di attivazione del servizio sulle rotte Reggio Calabria-Pisa e viceversa e Reggio Calabria-Bologna e viceversa;

Considerato che la Regione Calabria con comunicazione del 24 giugno 2015, ha espresso parere favorevole in ordine al predetto differimento al 10 dicembre 2015;

Vista la nota prot. n. 2635 del 25 giugno 2015, con cui la Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo, ravvisata la necessità di procedere alla modifica del termine del 1° agosto 2015 contenuto nel decreto ministeriale n. 43 del 6 febbraio 2015, ha proposto l'adozione del presente decreto;

Tenuto conto del valore sociale dei collegamenti Reggio Calabria-Pisa e viceversa e Reggio Calabria-Bologna e viceversa in ragione della particolare condizione di emarginazione e di sottosviluppo della regione Calabria,

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3 del decreto ministeriale n. 43 del 6 febbraio 2015 è così modificato:

«Art. 3 - Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diverranno obbligatori dal 10 dicembre 2015, salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 5 del presente decreto».

2. L'art. 5 del decreto ministeriale n. 43 del 6 febbraio 2015 è così modificato:

«1. Ai sensi dell'art. 16 paragrafo 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercire ciascuna delle rotte Reggio Calabria-Pisa e viceversa, Reggio Calabria- Bologna e viceversa, potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di due anni tramite gare pubbliche.

2. Le gare di cui al precedente comma 1 e i relativi bandi saranno conformi al disposto dell'art. 17 del Regolamento (CE)1008/2008 nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale;

3. Ove ricorra la necessità di aggiudicare la singola gara con una sola offerta valida, sarà applicata la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; in tal caso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con successivo provvedimento, potrà indicare una nuova data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.

Roma, 31 luglio 2015

Il Ministro: DELRIO

15A06232

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 luglio 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana, in Sirmione a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC Lugana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento
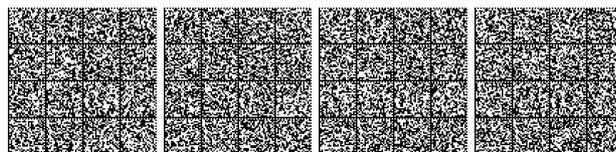
(CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2012 n. 15128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 165 del 17 luglio 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Lugana;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC "Lugana". Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con nota prot. n. 10/2015/5851 del 16 luglio 2015, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione "Lugana";

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC "Lugana";

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 4 luglio 2012 n. 15128 al Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana, con sede legale in Sirmione (BS), viale Marconi n. 2, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC "Lugana".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 4 luglio 2012 n. 15128, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 22 luglio 2015

Il direttore generale: GATTO

15A06078

PROVVEDIMENTO 22 luglio 2015.

Iscrizione della denominazione «Salame Piemonte» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1161/2015 della Commissione del 2 luglio 2015, la denominazione "Salame Piemonte" riferita alla categoria "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)" è iscritta quale indicazione Geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta "Salame Piemonte", affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta "Salame Piemonte", registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 1161/2015 del 2 luglio 2015.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione "Salame Piemonte", possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione "Indicazione geografica protetta" solo sulle produzioni conformi al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 22 luglio 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL "SALAME PIEMONTE"
Indicazione Geografica Protetta

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta "Salame Piemonte" è riservata esclusivamente al prodotto di salumeria insaccato e stagionato crudo, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche del prodotto

Il Salame Piemonte è costituito dall'impasto di carne suina fresca marezzata, che non ha subito processi di congelamento, ottenuta dai seguenti tagli. Per la parte magra: muscolatura striata proveniente dalla coscia, dalla spalla e dalla pancetta; per la parte grassa: grasso nobile proveniente dalla pancetta, dalla gola e lardo.

Non possono essere utilizzate carni separate meccanicamente.

All'atto dell'immissione al consumo, il Salame Piemonte intero ha un peso non inferiore a 300 grammi e presenta le seguenti caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche e microbiologiche.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Aspetto esterno: forma cilindrica o incurvata per le pezzature più piccole.

Consistenza: il prodotto si presenta compatto e di consistenza morbida. Non sono presenti aponeurosi evidenti.

Aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta e omogenea, caratterizzata dalla tipica coesione delle frazioni muscolari e adipose che risultano piuttosto "allungate". Il pepe è presente in pezzi e/o in polvere.

Colore: rosso rubino.

Odore: delicato, di carne matura, di stagionato, di vino e di aglio.

Sapore: dolce e delicato, leggermente speziato (pepe e noce moscata), buona persistenza aromatica, mai acido, salatura equilibrata.

CARATTERISTICHE CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Proteine totali min. 23%
Rapporto collagene / proteine max 0,12
Rapporto acqua / proteine max 2,00
Rapporto grasso / proteine max 1,40
pH $\geq$ 5.2

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

Carica microbica mesofila > 1×10^7 unità formanti colonia/g - con prevalenza di lactobacillacee e coccacee.

Il Salame Piemonte può essere prodotto in forme e pezzature diverse, ricavate dallo stesso impasto, insaccato in budello naturale o involucro ricostituito di origine naturale, con diametro del salame fresco variabile fra 40 e 90 mm.

Art. 3.

Zona di produzione

Le operazioni di elaborazione e stagionatura del Salame Piemonte devono avvenire nel territorio della regione Piemonte.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata, documentando per ognuna gli input e gli output.

In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei macellatori, dei sezionatori, dei produttori, degli stagionatori e dei confezionatori/porzionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Materie Prime

Materie Prime

Il "Salame Piemonte" IGP è ottenuto dalle carni di suini aventi le seguenti caratteristiche.

Sono ammessi gli animali, in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base Large White e Landrace.

Sono altresì ammessi gli animali derivati dalla razza Duroc.

Sono ammessi animali di altre razze, meticci e ibridi, purché le loro carcasse rientrino nelle classi E, U, R e O definite nella tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche.

In osservanza alla tradizione, restano comunque esclusi i portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS), oggi rilevabili obiettivamente anche sugli animali "post mortem" e sui prodotti stagionati.

Sono comunque esclusi gli animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più o meno 10%.

L'età minima di macellazione è di nove mesi.

È esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe.

I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.

Non vi è limitazione geografica all'origine dei suini.

Alimentazione degli animali

L'alimentazione dei suini si articola in due fasi.

Gli alimenti ammessi fino a 80 chilogrammi di peso vivo sono tutti quelli utilizzabili nella successiva fase d'ingrasso, in idonea concentrazione, nonché quelli di seguito presentati in ordine decrescente. La presenza di sostanza secca da cereali non dovrà essere inferiore al 45% di quella totale: farina di estrazione di soia (fino a un massimo del 20% della sostanza secca della razione); silomais (fino al 10% della sostanza secca della razione); semola glutinata di mais e/o corn gluten feed (fino al 5% della sostanza secca della razione); carrube denocciolate, distillers (fino al 3% della sostanza secca della razione); lipidi con punto di fusione superiore a 36°C (fino al 2% della sostanza secca della razione); farina di pesce, lisati proteici (fino al 1% della sostanza secca della razione); latticello* (fino a un massimo di 6 litri per capo al giorno).

Gli alimenti ammessi nella successiva fase di ingrasso sono di seguito riportati in ordine decrescente. La presenza di sostanza secca da cereali nella fase d'ingrasso non dovrà essere inferiore al 55% di quella totale: mais e pastone di granella e/o pannocchia (fino al 55% della sostanza secca della razione); sorgo, orzo (fino al 40% della sostanza secca della razione); frumento, triticale, avena e cereali minori (fino al 25% della sostanza secca della razione); cruscami e altri prodotti della lavorazione del frumento (fino al 20% della sostanza secca della razione); patata disidratata, polpe di bietola surpressate ed insilate, farina di estrazione di soja (fino al 15% della sostanza secca della razione); farina di girasole (fino al 8% della sostanza secca della razione); manioca, melasso(**), farina di estrazione di cocco, farina di estrazione di germe mais, pisello e/o altri semi di leguminose (fino al 5% della sostanza secca della razione); polpe secche esauste di bietola (fino al 4% della sostanza secca della razione); farina di sesamo (fino al 3% della sostanza secca della razione); expeller di lino, marco mele-pere, buccette d'uva o di pomodori quali veicoli d'integratori, farina disidratata di medica, lievito di birra e/o di torula, lipidi con punto di fusione superiore a 40 °C (fino al 2 % della sostanza secca della razione); siero(*) di latte fino a un apporto massimo di 15 litri capo/giorno; latticello(*) fino a un apporto massimo di 250 grammi capo/giorno di sostanza secca.

É consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% della sostanza secca della dieta.

Sono ammesse tolleranze massime del 10%.

Patata disidratata e manioca insieme non devono superare il 15% della sostanza secca della razione.

Per "latticello" si intende il sottoprodotto della lavorazione del burro e per siero di latte il sottoprodotto di cagliate.

(*) Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno.

(**) Se associato a borlande il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%.

È ammessa l'integrazione minerale e vitaminica della razione nei limiti definiti dalla vigente legislazione.

Altri ingredienti

Gli altri ingredienti sono sale (massimo 3%), pepe in grani e/o in pezzi e/o in polvere (massimo 0,4%), spezie e piante aromatiche: aglio, chiodi di garofano interi o macinati o in infusione con il vino, noce moscata. Per garantire il sapore tipico del Salame Piemonte e il rispetto del tradizionale metodo di produzione, è necessario utilizzare vino rosso piemontese a denominazione di origine, proveniente dai vitigni autoctoni Nebbiolo, Barbera e Dolcetto (in quantità superiore allo 0,25% in peso). È ammesso l'utilizzo di zucchero e/o destrosio, colture di avviamento alla fermentazione, colture fungine di copertura del budello, nitrato di sodio e/o potassio, nitrito di sodio e/o potassio, acido ascorbico e suo sale sodico.

Non sono ammessi altri coadiuvanti tecnologici finalizzati alla fissazione dell'acqua nei tessuti.

Art 6.

Metodo di produzione

Operazioni di elaborazione.

Le frazioni muscolari ottenute dalla muscolatura striata, provenien-te dalla coscia, dalla spalla e dalla pancetta sono mondate asportando le parti connettivali di maggiore dimensione e il tessuto adiposo molle.

Le frazioni muscolari e adipose utilizzate per la preparazione del Salame Piemonte IGP devono essere fatte sostare, disposte a strati per aumentare la superficie di contatto con l'aria, in apposite celle frigorifere ventilate a temperatura maggiore o uguale a -1 °C per le parti magre e maggiore o uguale a -5 °C per le parti grasse, in modo tale da permettere una prima buona ma lenta disidratazione delle frazioni muscolari.

Si effettua poi, il pre-taglio delle carni (e frazioni adipose) in pezzi non superiori a 5 cm di lato e la successiva macinatura in tritacarne (con fori di 8-10 *mm).*

Segue l'impastatura di tutti gli ingredienti in macchine sottovuoto o a pressione atmosferica.

L'impastatura deve essere prolungata fino a ottenere la caratteristica forma allungata della struttura fisica delle frazioni adipose.

Il Salame Piemonte IGP deve essere insaccato in budello naturale o involucro ricostituito di origine naturale. Successivamente viene legato con spago. Per le pezzature destinate al confezionamento previa affettatura, è ammesso l'utilizzo di apposita rete. Al momento della preparazione il diametro del salame non deve essere superiore a 90 mm.

La disidratazione del salame così insaccato prosegue poi a caldo, a cicli alternati a temperatura compresa tra 15°C e 25°C e con umidità relativa dell'aria con valori minimi che sono mantenuti fra il 50% e il 70% per consentire una rapida disidratazione delle frazioni superficiali nei primi giorni di trattamento. Non possono essere adottate tecniche che prevedano una fermentazione accelerata.

Stagionatura

La stagionatura del Salame Piemonte IGP deve essere condotta in locali ove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria a temperatura compresa fra 11°C e 15°C. Il tempo di stagionatura risulta particolarmente ridotto per il basso tenore di umidità del prodotto insaccato: ciò è dovuto alle condizioni di preparazione iniziale delle carni, disposte in strati sottili, in ambienti ventilati e a basse temperature, secondo le tradizionali modalità di preparazione del Salame Piemonte. Queste condizioni accelerano e facilitano il processo di asciugamento e disidratazione a caldo per cui, nella successiva fase di stagionatura, viene favorito lo sviluppo dei microorganismi che, ben presto, conferiscono al Salame Piemonte la compatta morbidezza ed il tipico delicato sapore.

Il tempo di stagionatura comprende anche la disidratazione a caldo del salame insaccato e varia, in funzione del diametro del salame fresco, da un minimo di dieci giorni ad un massimo di cinquanta giorni, per i diametri compresi tra 40 e 70 mm e da un minimo di ventuno giorni ad un massimo di ottantaquattro giorni, per i diametri compresi fra 71 e 90 mm.

A fine stagionatura, fuori dagli appositi locali a temperatura ed umidità controllata, il Salame Piemonte in attesa delle successive fasi di etichettatura e di confezionamento, deve avere un pH maggiore o uguale a 5,2.

Art 7.

Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

La zona di produzione del Salame Piemonte è costituita dall'intera regione Piemonte che presenta caratteristiche climatiche molto particolari. Lo stesso nome Piemonte deriva dal fatto che la regione si trova, geograficamente, "ai piedi dei monti"; questa situazione, pressoché unica in Europa, dà origine, in gran parte della regione, ad una zona climatica temperata sub-continentale, dalle caratteristiche relativamente omogenee; si distingue un periodo invernale freddo, con precipitazioni modeste, umidità relative decrescenti da novembre, più umido, a febbraio, più secco, e dalla pianura verso le colline, con ventilazione moderata

e con frequenti episodi di fohn che rimescolano l'aria e favoriscono il mantenimento di valori di umidità relativa piuttosto bassi. Per di più, il Piemonte mostra caratteri di maggior soleggiamento e, dunque, di minor umidità rispetto alle contigue regioni della Valle Padana; queste differenze sono ancor più palesi nei confronti con le regioni a Nord delle Alpi dove il soleggiamento si riduce di circa due terzi.

Tradizionalmente, queste particolari condizioni termo igrometriche sono state determinanti nel favorire il raffreddamento delle carni e le proliferazioni microbiche poco acidificanti nelle frazioni interne ed esterne del salame che conferiscono le caratteristiche di sapore e aroma proprie del Salame Piemonte, anche con tempi di stagionatura più brevi rispetto ad altre tipologie di salami.

Analogamente il clima e il territorio piemontese, insieme alle tecniche di coltivazione, alle pratiche vinicole e alla cultura, sono determinanti nel conferire un "terroir" unico e particolare ai vini piemontesi a denominazione d'origine, elemento tipico caratterizzante del Salame Piemonte. Infatti, in Piemonte è sempre stata abbondante la produzione di vini e i vitigni autoctoni maggiormente coltivati e disponibili in Piemonte sono la Barbera, il Dolcetto e il Nebbiolo: da questo deriva la pratica del loro utilizzo come ingrediente per la produzione del salame.

La composizione del suolo piemontese, in particolare delle zone a maggior produzione vitivinicola, deriva dal ritiro del Mare Padano, iniziato circa 16 milioni di anni fa. Il substrato, oggi, è caratterizzato da argille, marne calcaree, marne bluastre, tufo, sabbie e gessi solfiferi. L'alternanza di questi strati fa sì che le viti regalino vini di eccellente finezza, struttura ed eleganza.

La catena appenninica protegge i pendii collinari dalle correnti d'aria provenienti dal mare: gli influssi mediterranei si incrociano con quelli alpini che frenano le correnti da nord e così le montagne risultano un alleato naturale prezioso.

Inoltre, per la propria posizione geografica, il Piemonte è sempre stato il primo passaggio obbligato, della "Via del Sale" che consentiva l'arrivo nel Nord Europa del sale e delle spezie, provenienti dai porti e dal mare; queste componenti, fondamentali per la produzione dei salumi, hanno, storicamente, contribuito a sviluppare l'arte salumiera in Piemonte.

Specificità del prodotto

Il Salame Piemonte si presenta compatto e di consistenza morbida, di colore rosso rubino e di sapore dolce e delicato.

Una specificità del Salame Piemonte è la sua morbidezza ed il sapore "dolce e delicato" derivante, principalmente, dalla breve stagionatura. Tale caratteristica, frutto di un'antica tradizione piemontese dell'arte salumiera, ha incontrato, nel tempo, gusti e abitudini dei consumatori locali.

La caratteristica principale del Salame Piemonte è la presenza, tra gli ingredienti, di vino rosso piemontese, a denominazione di origine, proveniente esclusivamente dai vitigni Nebbiolo, Barbera e Dolcetto, presente, nell'impasto, in quantità superiore allo 0,25%. La tipicità dei vini piemontesi influenza il gusto e l'aroma del Salame Piemonte, differenziandolo dagli altri prodotti analoghi sul mercato, come storicamente è sempre stato.

Una moderata aggiunta di acidi organici, con il vino, costituisce un, seppur modesto, ostacolo alla moltiplicazione microbica indesiderata, mentre le sostanze aromatiche entrano a far parte di quel complesso di aromi che ne caratterizzano il profilo sensoriale.

Legame causale tra zona geografica e una qualità specifica, reputazione o altre caratteristiche

Specifici fattori di legame del Salame Piemonte con il suo territorio, che ne testimoniano la reputazione e la specificità del metodo di produzione, sono evidenziati da numerosi riferimenti storici, fin dalla fine del '700, che dimostrano come la pratica della produzione del Salame Piemonte si sia sviluppata e si sia radicata nel tempo nella regione in maniera assolutamente "sui generis" rispetto a quella di altri salami prodotti in altri territori italiani. Ciò a dimostrazione dell'evidente legame "antropico" che si è concretizzato in Piemonte nel corso del tempo tra questo salame e gli usi e costumi produttivi tipici ed esclusivi del suo territorio. Nel 1854, Giovanni Vialardi, capocuoco e pasticcere reale (di Casa Savoia), nel suo trattato di "Cucina Borghese", descrive, in dettaglio, le modalità di realizzazione del "salame di carne di maiale" che si può considerare il vero precursore del Salame Piemonte poiché si tratta di una ricetta simile all'attuale, che prevedeva, già allora, una preparazione con l'aggiunta di "un bicchiere di buon vino di barbera".

Parallelamente, "L'inchiesta agraria" del Parlamento del Regno d'Italia, di fine '800, illustra, in dettaglio, le condizioni dell'economia agraria e le condizioni di vita contadina nelle province piemontesi. Ne emerge una situazione, diffusa e costante, in cui tutte le famiglie contadine, i mezzadri ed anche i braccianti .... "tengono un maiale di cui vendono una parte mentre l'altra riservano a loro. Fanno venire a casa il salumaio che fa loro le salsiccie ed i salami casalinghi che consumano nelle feste grasse".

Nel dopoguerra si estende la produzione industriale e sui Listini quindicinali della Camera di Commercio di Torino (ininterrottamente, su tutti i numeri, dal 1948 ad oggi, ma probabilmente anche da prima, pur non avendone evidenza poiché gli archivi precedenti sono andati distrutti durante i bombardamenti della II Guerra Mondiale) la denominazione "Salame Piemonte" è presente nella sezione "Carni suine fresche".

L'aggiunta nel processo di produzione di vino rosso, proveniente da uve Barbera, Nebbiolo e Dolcetto che rappresentano i tre vitigni più famosi del Piemonte, testimonia il profondo legame del Salame Piemonte con il territorio. Questa caratteristica rappresenta l'elemento di specificità di questa denominazione ed è citata in molte pubblicazioni, manuali e raccolte specifiche relative ai salumi ed evidenziata in molti programmi televisivi di enogastronomia a livello nazionale andati in onda negli anni 2008-2010. Si ricorda la pubblicazione di Riccardo Di Corato – "Delizie del divin Porcello" che cataloga e descrive tutti i salumi e i salami italiani la pubblicazione "Processo al maiale" (A. Beretta, Pavia, Monboso, 2002, pag. 160,) e programmi televisivi quali "Occhio alla spesa" e "Terre e sapori" di Rai 1 e "Mela Verde" di Rete Quattro, dove non mancano i riferimenti all'utilizzo di vino piemontese come ingrediente tipico dell'impasto del "Salame Piemonte".

Infine, vi è la partecipazione del Salame Piemonte a molte manifestazioni locali e internazionali, tra cui il Salone del Gusto (Torino – 2006 – 2008 - 2010) e Cibus (Parma 2008 -2010).

Art. 8.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. – Piazza Carlo Alberto Grosso, 82 – 12033 Moretta (CN) – Tel.: 0172/911323 – Fax: 0172/911320 – Mail: inoq@inoq.it

Art. 9.

Etichettatura e confezionamento

Il Salame Piemonte IGP è immesso al consumo non confezionato o confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci o affettato.

Non vi sono limitazioni geografiche per le fasi di affettamento e confezionamento.

La designazione della Indicazione Geografica Protetta "Salame Piemonte" deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione "Indicazione Geografica Protetta" che deve essere tradotta nella lingua del Paese in cui il prodotto viene commercializzato, dal simbolo grafico dell'Unione e dal logo "Salame Piemonte" riportato di seguito.

Nell'etichetta del Salame Piemonte è consentito indicare il paese o la regione di origine delle carni suine. Nel caso di provenienza delle carni da più paesi o regioni, queste sono elencate in ordine decrescente di peso.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

La dicitura "Salame Piemonte" deve essere riportata in lingua italiana.
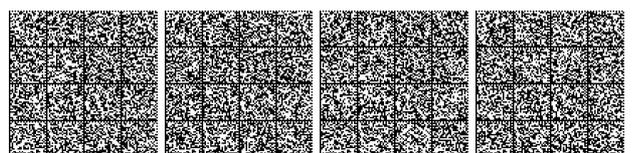
Il logo del "Salame Piemonte" rappresenta una figura composta da tre lati di un quadrato collegati, nella parte superiore, da una sezione di circonferenza.

Il rapporto fra la base e l'altezza della figura è pari a 0,97. Il logo presenta una outline rossa. All'interno del logo sono inseriti tre elementi distinti:

la figura stilizzata del salame in colore rosso;

la rappresentazione del profilo del Monviso in colore bianco;

la denominazione di prodotto "Salame Piemonte" su due righe, che emerge in colore bianco sul fondo blu del cielo, seguendo il movimento della sezione di circonferenza.

Il font utilizzato nella dicitura "Salame Piemonte" è il Caslon Book B.E. bold.

Sulle etichette e sulle confezioni il logo "Salame Piemonte" deve essere stampato con i seguenti colori:

pantone 1805C per la parte magra del salame e l'outline del tassello

pantone 280C per il cielo

pantone Bianco Pieno (valori di quadri cromia C:0 M:0 Y:0 K:0) per il Monviso, la cordicella del salame, la parte grassa del salame e la scritta "Salame Piemonte".

15A06083

DECRETO 27 luglio 2015.

Modifica del decreto 1° agosto 2011, recante «Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della "Grappa"».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Vista in particolare la procedura di cui all'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008, relativa alla registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite;

Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 2010, n. 5195, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, con il quale è stata definita la procedura per la presentazione e l'approvazione delle schede tecniche sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai fini della successiva registrazione comunitaria;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 2011, n. 5389, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 2011, recante disposizioni in materia di "Attuazione dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della «Grappa»";

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2014, n. 7242, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2015, con il quale è stata prorogata al 1° luglio 2015 l'entrata in vigore dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»;

Visto il decreto ministeriale del 19 giugno 2014, n. 6623, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2014, con il quale è stata prorogata al 1° gennaio 2015 l'entrata in vigore dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»;

Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 2013, n. 15430, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2013, con il quale è stata prorogata al 30 giugno 2014 l'entrata in vigore dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2012, n. 18850, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 2013, con il quale è stata prorogata al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»;

Vista la nota dell'11 maggio 2015 con la quale la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea fa presente che restrizioni al confezionamento del prodotto finale devono essere debitamente giustificate, per cui la questione in merito all'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale della I.G. «Grappa» è ancora aperta e necessita di un ulteriore approfondimento;

Ravvisata l'opportunità di differire l'entrata in vigore dell'obbligo di imbottigliamento della I.G. «Grappa» sul territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 1° agosto 2011, come modificato dai decreti ministeriali 28 dicembre 2012, 10 dicembre 2013, 19 giugno 2014 e 30 dicembre 2014, è differito al 1° gennaio 2016.
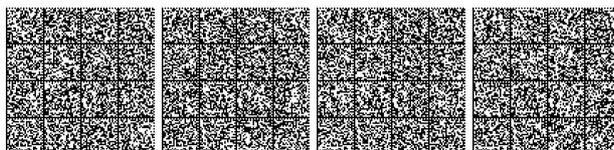
Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2015

Il Ministro: MARTINA

15A06058

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gaia società cooperativa», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Gaia società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 81.704,00, si riscontra una massa debitoria di € 210.788,00 ed un patrimonio netto negativo di € 129.084,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gaia società cooperativa», con sede in Alessandria (codice fiscale 02261440065) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (AG) il 4 agosto 1968 (codice fiscale TRRCGR68M04B602O), e domiciliato in Ivrea (TO), via A. De Gasperi n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A06087

DECRETO 19 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Dolmen società cooperativa sociale impresa sociale - Onlus», in Lagnasco e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Dolmen società cooperativa sociale impresa sociale - Onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;
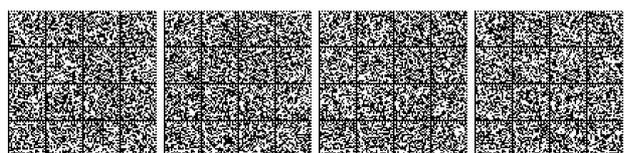
Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.878.768,00, si riscontra una massa debitoria di € 3.576.310,00 ed un patrimonio netto negativo di € 1.473.117,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Dolmen società cooperativa sociale impresa sociale - Onlus», con sede in Lagnasco (CN) (codice fiscale 03333530040) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Rellecke Nasi, nato a Mondovì (CN) il 22 aprile 1980 (codice fiscale RLLMTT80D22F351O, e domiciliato in Vicoforte (CN), via Collarei n. 38.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A06088

DECRETO 26 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Euro società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la «Euro società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.486.586,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 3.014.604,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 528.018,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Euro società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 03788210239) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Andrea Melucco, nato a Roma il 3 marzo 1966 (C.F. MLCNDR66CO3HSO1U), e ivi domiciliato in via Panama n. 86.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A06085

DECRETO 26 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa controllo aree sosta Milano società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Mediglia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa controllo aree sosta Milano società cooperativa a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 ottobre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 67.502,00, si riscontra una massa debitoria di € 107.224,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 92.763,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa controllo aree sosta Milano società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Mediglia (MI) (codice fiscale 13090070155) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Cristiano Luca Massimiliano Poponcini (C.F. PPNCST66R08F704U), nato a Monza l'8 ottobre 1966, e ivi domiciliato in via Vittorio Emanuele II n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A06086

DECRETO 26 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mirò società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Mirò società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € - 7.814,00, si riscontra una massa debitoria di € 311.530,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 330.954,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Mirò società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 02061510596) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Andrea Melucco, nato a Roma il 3 marzo 1966 (C.F. MLCNDR66CO3HSO1U), e ivi domiciliato in via Panama n. 86.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A06089

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 luglio 2015.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno. (Ordinanza n. 274).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio della regione Veneto;

Considerato che con la predetta delibera sono state quantificate in € 2.000.000,00 le risorse da destinare all'emergenza in oggetto, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della regione Veneto con nota del 306137 del 24 luglio 2014;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità della regione Veneto è nominato Commissario delegato.
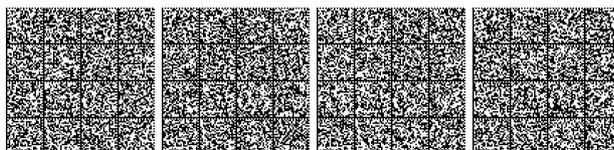
2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Comuni, delle Province, degli Enti pubblici non territoriali interessati dagli eventi meteorologici in argomento, delle strutture organizzative e del personale della regione Veneto, nonché dei soggetti privati a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticità.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 10, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 10, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. Le risorse sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

7. Il Commissario delegato può, ove necessario, provvedere altresì all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, ivi compresi idonei siti ove assicurare il ricovero e la custodia dei beni culturali mobili e delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato rimossi e catalogati e la cui perdita potrebbe compromettere l'intervento di recupero e restauro dei beni stessi, avvalendosi, se necessario, delle deroghe di cui all'art. 3.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'eccezionale evento meteorologico di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 14;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*,
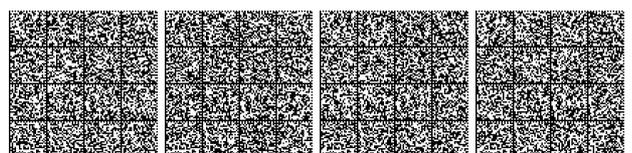
29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 4.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992*

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 8.

Art. 5.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 6.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 7.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
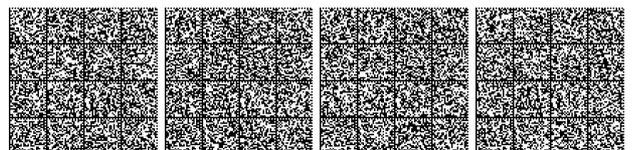
Art. 8.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 5, 6 e 7 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 5, 6 e 7 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 5, 6 e 7, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 9.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dall'8 al 23 luglio 2015. Il medesimo Commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore procapite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.

2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 24 luglio 2015 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 30 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 20 ore mensili procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 10 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui al comma 2, sono definite le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attività di cui agli articoli 1, 2 e 4 si provvede nel limite di € 2.000.000,00 con le risorse stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015 citata in premessa.

2. Per la realizzazione delle attività previste nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato. In detta contabilità confluiscono le risorse di cui al comma 1.

3. La Regione Veneto è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza è identificata la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* e al comma 3 del presente articolo e, relativamente a quest'ultimo, l'eventuale relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa citati, che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati dalla presente ordinanza, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 gennaio 2016, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

Art. 12.

Materiali litoidi e vegetali

1. I materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, in attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane o pedemontane, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il commissario delegato assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da rimuovere e la corretta contabilità dei relativi volumi.

Art. 13.

Disposizioni urgenti per il ripristino degli edifici danneggiati

1. La comunicazione di inizio dei lavori, la richiesta di permesso di costruire nonché la segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività relative a lavori già avviati per il ripristino degli edifici danneggiati in conseguenza degli eventi calamitosi di cui in premessa devono essere presentate alle amministrazioni competenti entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6, 10, 22, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., agli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., nonché alle leggi ed alle altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dal presente articolo.

2. Alle comunicazioni ed alle richieste di cui al comma 1 deve essere allegata l'asseverazione del progettista abilitato che attesti, oltre alla sussistenza del nesso di causalità tra i danni e gli eventi di cui in premessa, l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per la realizzazione dell'intervento tra cui in particolare la conformità planivolumetrica e costruttiva delle opere al manufatto originario e il rispetto delle vigenti disposizioni relative alle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità delle strutture e degli impianti ivi installati, e di superamento e non creazione di barriere architettoniche, corredata dai relativi elaborati progettuali. Gli interventi di ripristino di cui al comma 1 non possono riguardare in alcun modo edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale o parziale difformità dallo stesso.

Art. 14.

Benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, il Commissario delegato provvede alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 per gli interventi effettuati in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, entro il limite massimo di € 100.000,00. Il Commissario definisce, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, le necessarie modalità attuative. Gli oneri eventualmente eccedenti restano a carico delle risorse statali all'uopo ordinariamente dedicate.

Art. 15.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2015

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione «provvedimenti».

15A06145

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 agosto 2015.

Rettifica della determina 13 luglio 2015, n. 861/2015, recante: «Esclusione del medicinale per uso umano "Crizotinib (Xalkori)" per l'indicazione "trattamento di pazienti adulti pretrattati per carcinoma polmonare non a piccole cellule positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio avanzato" dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale». (Determina n. 1065).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determina datata 13 luglio 2015 concernente l'esclusione del medicinale crizotinib (Xalkori) per l'indicazione «trattamento di pazienti adulti pretrattati per carcinoma polmonare non a piccole cellule positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio avanzato» dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Ritenuto di dover rettificare la data di entrata in vigore della suddetta determina;

Rettifica:

Art. 1.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 22 luglio 2015.

Roma, 3 agosto 2015

Il direttore generale: PANI

15A06231

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 gennaio 2015.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale - Bari Torre a Mare) CUP J11C09000000009. Approvazione progetto definitivo. (Delibera n. 1/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (da ora in avanti "CUP");

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (da ora in avanti "codice dei contratti pubblici"), e s.m.i., e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione" alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

- l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, "Disposizioni in materia di risorse, aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e visto in particolare l'art. 6 che prevede:

- che, per le finalità di cui all'art. 1 del medesimo decreto, nonché allo scopo di accelerare la realizzazio-

ne degli interventi e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" (da ora in avanti anche "CIS") che destina le risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi;
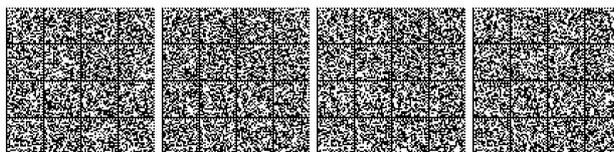
- che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel citato contratto istituzionale di sviluppo sono disciplinate dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici concernente "lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi";

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che individua le modalità di monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, concernente "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e visti in particolare:

- l'art. 1, commi da 1 a 8-*bis*, che prevede che l'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. sia nominato, per la durata di due anni dall'entrata in vigore del decreto medesimo, Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui al Programma infrastrutture strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che per le medesime finalità ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, in modo da poter avviare i lavori relativi a parte dell'intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015, il Commissario provveda all'approvazione dei relativi progetti, e che individua le competenze del Commissario stesso nonché le procedure in deroga alla normativa vigente per l'approvazione e la realizzazione dei progetti;

- l'art. 1, comma 10, che prevede che per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, che lo schema di decreto di cui sopra è trasmesso alle Camere entro trenta giorni dalla predetta data, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che i pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione e che decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato (...);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include all'allegato 1 nell'ambito dei "Sistemi urbani" la infrastruttura "Bari nodo ferroviario e metropolitana";

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304/2011), con la quale questo Comitato ha individuato, tra le infrastrutture strategiche nazionali del Piano nazionale per il Sud, l'intervento "Bari sud (Bari centrale - Bari Torre a Mare)" con un costo di 391 milioni di euro interamente disponibili, nell'ambito della Tavola 4 Direttrice ferroviaria Napoli - Bari - Lecce - Taranto" e ha stabilito che tali infrastrutture possano essere realizzate attraverso un "contratto istituzionale di sviluppo", di cui alla delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2011), e ai sensi del citato art. 6 del decreto legislativo n. 88/2011;

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 104 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39/2013), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare dell'intervento "Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari centrale - Bari Torre a Mare);

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole riguardo al Programma delle infrastrutture strategiche di cui all'11° Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella tabella 0 "Programma infrastrutture strategiche", l'infrastruttura "Bari nodo ferroviario e metropolitana", che comprende l'intervento "Nodo ferroviario di Bari Sud";

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ha esposto le linee-guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 13 novembre 2014, n. 44825, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rispettivamente chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato, dell'argomento "Nodo di Bari - tratto Sud: approvazione del progetto definitivo" e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Viste le note 4 dicembre 2014, n. 48321, e 17 dicembre 2014, n. 50335, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso aggiornamenti e integrazioni della relazione istruttoria concernente l'argomento di cui sopra, anche in risposta alle richieste di cui alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) 15 dicembre 2014, n. 5425;

Considerato che il 2 agosto 2012 è stato sottoscritto il "contratto istituzionale di sviluppo" per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli - Bari - Lecce - Taranto, inclusa la linea Potenza - Foggia, tra il Ministro per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Campania, la Regione Basilicata, la Regione Puglia, Ferrovie dello Stato S.p.A. e Rete ferroviaria italiana S.p.A.;

Considerato che il suddetto CIS ha per oggetto la progettazione, la realizzazione, fino all'entrata in esercizio, tra l'altro, del "Nodo di Bari: Bari sud (Bari centrale - Bari Torre a Mare)" con un costo di 391 milioni di euro interamente disponibili, di cui 100 milioni di euro a valere sulla riduzione del tasso di cofinanziamento statale dei programmi comunitari e 291 milioni di euro a valere su risorse già disponibili nel contratto di programma 2007-2011 — aggiornamento 2010-2011 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (da ora in avanti RFI S.p.A.);

Considerato che, con riferimento al cronoprogramma delle attività, l'art. 5, comma 1, del sopra citato CIS prevede che il rispetto della tempistica di cui al relativo allegato 3 costituisca elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del programma di interventi e che il cronoprogramma delle attività indicato nella "scheda di intervento" del CIS relativa a Bari Sud (Bari centrale - Bari Torre a Mare) prevede le principali cadenze temporali;

Considerato che in data 8 agosto 2014 è stato sottoscritto il contratto di programma 2012-2016 — parte investimenti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. e che è in corso l'*iter* di approvazione del contratto medesimo ai sensi del citato art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 133/2014;

Considerato che l'11° Allegato infrastrutture al DEF 2013 include la infrastruttura "AC Napoli — Bari" che, nella sua articolazione in interventi, non comprende il "Nodi Bari: Bari sud", intervento ricompreso invece nella infrastruttura "Bari nodo ferroviario e metropolitana" nell'ambito dei Sistemi urbani e che la suddetta infrastruttura "AC Napoli-Bari" include interventi afferenti il nodo ferroviario di Napoli, escludendo il nodo di Bari da tale infrastruttura;

Considerato che il Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. include il nodo di Bari Sud nel progetto ferroviario "Nodo di Bari: Bari Nord (interramento tratta S. Spirito-Palese) e Bari Sud (variante Bari centrale — Bari Torre a Mare) nell'ambito delle Aree metropolitane: Bari distinguendolo dai progetti ferroviari afferenti al "Core network corridor Scandinavia-Mediterraneo tratta Napoli - Bari - Taranto";

Considerato che quindi l'intervento "Nodo di Bari Sud" non è compreso nella infrastruttura alta capacità Napoli - Bari oggetto dell'art. 1 del decreto-legge n. 133/2014, e che si può quindi procedere alla approvazione del relativo progetto definitivo ai sensi delle procedure di legge obiettivo di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Preso atto dei risultati dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

— che il progetto definitivo in esame concerne la realizzazione di una variante di tracciato della linea ferroviaria Ferrovie dello Stato (FS) Bari - Lecce nella zona a Sud di Bari, variante compresa tra le stazioni di Bari centrale e di Bari Torre a mare;

— che la variante, nel tratto iniziale in uscita dalla stazione di Bari centrale, si affianca al tracciato della linea ferroviaria delle Ferrovie del Sud Est (FSE), e si sviluppa su un nuovo tracciato per ricongiungersi alla linea ferroviaria FS esistente all'ingresso della stazione di Bari Torre a Mare, permettendo di dismettere l'attuale tracciato ferroviario costiero;

— che la variante ha inizio dalla radice lato Lecce della stazione di Bari centrale, alla progressiva chilometrica della linea storica 649+214 (chilometro 0+000 della variante) e termina, dopo un tracciato di circa 10 km, alla progressiva chilometrica 658+760 della medesima linea storica (chilometro 10+103 della variante);

— che lungo il tracciato sono previste, nell'ordine in uscita dalla stazione centrale di Bari, la nuova fermata "Campus" (chilometro 0+518), la stazione "Bari Executive" (chilometro 2+108) e la fermata "Triggiano" (chilometro (7+050);

— che il primo tratto di linea ferroviaria "Bari centrale" - stazione "Executive" è a 4 binari con previsione di traffico promiscuo FS e FSE, mentre nel secondo tratto di linea ferroviaria a valle della suddetta stazione, fino alla stazione di Bari Torre a Mare, a seguito della diramazione della linea di proprietà delle Ferrovie del Sud-Est, la linea ferroviaria è a due binari con traffico esclusivo FS;

— che, inoltre, l'intervento prevede la dismissione dell'attuale tratto di linea ferroviaria Bari centrale — Bari Torre a Mare, che si sviluppa lungo la costa, e l'eliminazione di tre passaggi a livello;

— che l'intervento comprende le opere di mitigazione ambientale e di riambientalizzazione;

— che la relazione istruttoria riporta una sintesi delle specifiche tecniche dell'intervento;

— che l'intervento interessa il territorio dei comuni di Bari, Triggiano e Noicattaro;

— che le principali variazioni rispetto al progetto preliminare approvato con la delibera n. 104/2012, introdotte a seguito del recepimento delle prescrizioni impartite dalla medesima delibera, riguardano i seguenti aspetti:

— ottimizzazione del progetto in relazione all'assetto territoriale urbanistico;

— ottimizzazione del tracciato in relazione all'assetto idromorfologico, con riferimento in particolare alla presenza di alcuni tratti in trincea;

— ottimizzazione dell'assetto viario in relazione alle modifiche del tracciato, consistente in modifiche altimetriche e interventi di modifica plano-altimetrica a tratti di viabilità interferenti;

— adeguamento progettuale in relazione alla elettrificazione della ferrovia concessa;

— adeguamento progettuale in relazione all'assetto impiantistico di segnalamento e controllo del nodo di Bari;

— che nella stesura del progetto definitivo sono state apportate modifiche sostanziali rispetto al progetto preliminare, derivanti dalla ottemperanza alle prescrizioni n. 28 e n. 42 della delibera n. 104/2012 e riguardanti la viabilità di accesso lato monte alla fermata Executive (NV04 nuova viabilità Mungivacca-Executive) e la ricucitura di via Rafaschieri (NV06 viabilità di riconnessione di via Rafaschieri) e che i relativi progetti, che comportano fuoriuscite dal limite della fascia di vincolo, rispettivamente per 5.000 mq e per circa 6.200 mq, sono da approvare ai sensi dell'art. 167, comma 5, del codice dei contratti pubblici e richiedono il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, del Presidente della Regione Puglia;

— che il progetto definitivo è corredato dalla relazione del progettista, che ne attesta — ad esclusione degli interventi di cui al punto precedente — la rispondenza al progetto preliminare e alle prescrizioni impartite in sede di approvazione dello stesso;

— che con nota 14 marzo 2014, n. RFI-AD/A0011/P/2014/0000196, il soggetto aggiudicatore RFI S.p.A. ha trasmesso il progetto definitivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiedendo ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 3, del codice dei contratti pubblici l'avvio della procedura volta all'approvazione del progetto definitivo del Nodo di Bari: Bari Sud e di apporre, per effetto dell'ottemperanza alle prescrizioni nn. 28 e 42 di cui alla delibera n. 104/2012, ai sensi dell'art. 167, comma 5, del codice dei contratti pubblici il vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla nuova localizzazione delle opere;

— che il progetto definitivo è stato altresì inviato a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate in questo Comitato e a tutte le atre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo nonché ai gestori di opere interferenti;

— che la società Italferr S.p.A., allo scopo individuata da RFI S.p.A., in data 23 marzo 2014 ha pubblicato l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica" e sul quotidiano a diffusione locale "Il Corriere del Mezzogiorno edizione Puglia" nonché sul sito web della medesima società:

— che la Conferenza di servizi istruttoria si è tenuta il 19 maggio 2014;

— che il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, con nota 11 luglio 2014, n. 17599, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto definitivo;

— che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare — Direzione generale valutazioni ambientali con Determina direttoriale del 29 luglio 2014, n. DVA-2014-0025074, ha approvato con prescrizioni il Piano di utilizzo delle terre (PUT) e ha determinato la positiva conclusione della verifica di ottemperanza del progetto definitivo in esame alle prescrizioni della delibera n. 104/2012;

— che con delibera di Giunta regionale della Regione Puglia n. 1782 del 6 agosto 2014 è stato confermato l'accordo sulla localizzazione dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006 a seguito delle integrazioni apportate al progetto in ottemperanza alle prescrizioni presenti nella delibera n. 104/2012 di approvazione del progetto preliminare;

— che il Ministero della difesa — Comando trasporti e materiali, con nota 31 luglio 2014, n. M_D E24363/0063767, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "parere contrario alla realizzazione del progetto" emesso in pari data dal Ministero medesimo;

— che detto parere contrario è motivato dal fatto che il tracciato dell'infrastruttura ferroviaria prevede l'interessamento, per circa 1,2 ha, della superficie del sedime di cui al foglio mappale n. 51, particella 143 del Comune di Bari — loc. Mungivacca, sede del 3° G.M.A. dell'Aeronautica militare, utilizzato nella sua interezza per esigenze istituzionali del Ministero della difesa e che lo stesso Ministero precisa di restare "a disposizione per l'approfondimento degli aspetti legati alla interferenza allo scopo di individuare le possibili soluzioni";

— che il progetto definitivo è corredato della documentazione sul piano degli espropri e della documentazione relativa alla risoluzione delle interferenze;

— che in data 20 ottobre 2011 il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso positivamente sull'intervento all'esame, richiedendo apporti migliorativi, anche di carattere economico, da apportare in sede di progettazione definitiva ed esecutiva e in fase realizzativa;

— che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;
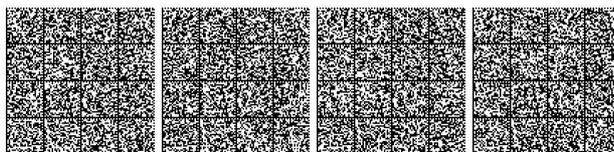
— che in particolare, con riferimento al parere contrario del Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto che tale parere fosse superato dal recepimento della prescrizione del Comune di Bari concernente la risoluzione della interferenza con la S.S. 16;

— che detta ultima prescrizione, avanzata dalla Ripartizione infrastrutture, viabilità e opere pubbliche del Comune di Bari, intende superare la criticità rappresentata dall'interferenza con il progetto di variante Anas del tratto stradale della S.S. 16 compreso tra Io svincolo di via Amendola e lo svincolo di Caldarola, risolta nel progetto in esame con la realizzazione di un tratto stradale provvisorio — propedeutico alla realizzazione del futuro tracciato stradale della S.S. 16 —, con la realizzazione di un ponte stradale sul tracciato ferroviario e con la messa fuori servizio del tratto stradale esistente tra via Amendola e via Caldarola;

— che la prescrizione sottende una proposta di superamento della intersezione con la S.S. 16 nella sua configurazione planimetrica attuale, mediante il raccordo altimetrico della livelletta stradale necessario per risolvere l'interferenza, senza prevedere ulteriori tracciati stradali, con un consumo di territorio inferiore, e con una minore spesa per espropri, risolvendo anche la interferenza con l'area del Ministero della difesa, che non sarebbe interessata dal tracciato stradale alternativo;

— che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha accolto la prescrizione, da sviluppare nel corso della progettazione esecutiva, così formulata: "progettare e quindi realizzare la variante progettuale dell'intersezione della nuova infrastruttura ferroviaria con la S.S. 16 Tangenziale di Bari nella sua configurazione planimetrica attuale, mediante il raccordo altimetrico della livelletta per la realizzazione del sovrappasso stradale, necessario per risolvere l'interferenza per l'attraversamento del nuovo fascio ferroviario in corrispondenza della progressiva 3+100 circa. Tale intervento necessita, inoltre, della realizzazione di una sede stradale provvisoria dove deviare il traffico durante i lavori";

sotto l'aspetto attuativo:

— che l'opera all'esame è inclusa nel "contratto di programma 2012-2016 — parte investimenti" tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. sottoscritto in data 8 agosto 2014 e in corso di approvazione ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 133/2014, nell'ambito della Tabella A04 Portafoglio investimenti in corso e programmatici — Potenziamento e sviluppo infrastrutturale rete convenzionale/Alta capacità — Aree metropolitane: Bari nell'intervento "Nodo di Bari. Bari nord (interramento tratta Santo Spirito-Palese) e Bari Sud (variante Bari centrale - Bari Torre a Mare)" con un costo di 1.024 milioni di euro, di cui 396 disponibili;

— che il soggetto aggiudicatore dell'intervento è Rete ferroviaria italiana S.p.A.;

— che la modalità di affidamento prevista è l'appalto integrato;

— che il cronoprogramma di spesa indicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è il seguente:

cronoprogramma di spesa				
anno	realizzato	da realizzare	totale	totale cumulato
2011	2.610.000	0	2.610.000	2.610.000
2012		0	0	2.610.000
2013		2.200.000	2.200.000	4.810.000
2014		3.610.000	3.610.000	8.420.000
2015		0	0	8.420.000
2016		2.000.000	2.000.000	10.420.000
2017		18.000.000	18.000.000	28.420.000
2018		60.000.000	60.000.000	88.420.000
2019		60.000.000	60.000.000	148.420.000
2020		70.000.000	70.000.000	218.420.000
2021		80.000.000	80.000.000	298.420.000
2022		70.000.000	70.000.000	368.420.000
2023		22.580.000	22.580.000	391.000.000
totale	**2.610.000**	**388.390.000**	**391.000.000**	

— che il crono programma delle attività indica le seguenti date per gli eventi principali:

- 4 settembre 2014 - approvazione progetto definitivo

- 4 marzo 2015 - pubblicazione del bando di gara;

- 28 aprile 2016 - stipula contratto di progettazione esecutiva ed esecuzione;

- 28 aprile 2017 - approvazione progetto esecutivo;

- 12 gennaio 2022 - fine lavori;

- 23 aprile 2022 - attivazione della tratta;

- 25 luglio 2023 - conclusione collaudo tecnico-amministrativo;

— che detto cronoprogramma presenta un ritardo di circa 4,5 mesi e che pertanto tutte le date indicate sono da posticipare coerentemente;

sotto l'aspetto finanziario:

— che il costo del progetto definitivo in approvazione è pari a euro 391.000.000;
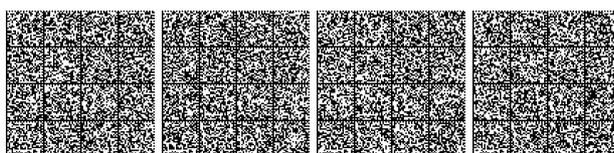
— che il costo dell'opera è così articolato:

(euro)

voci di costo	importo
opere civili	125.300.000
sovrastruttura ferroviaria	8.700.000
impianti tecnologici	17.300.000
subtotale lavori	**151.300.000**
oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso	11.500.000
totale a base d'appalto	**162.800.000**
progettazione	12.600.000
opere ristori socio-ambientali (opere compensative nel PP)	5.400.000
contributi di legge	1.100.000
direzione lavori	14.100.000
progettazione esecutiva	4.900.000
costi interni a RFI fino alla consegna dell'opera	9.900.000
materiali di fornitura RFI	17.400.000
trasporti	900.000
acquisizione aree	119.000.000
imprevisti	30.700.000
lavori accessori a completamento	4.500.000
spese generali del committente	7.700.000
totale somme a disposizione del soggetto aggiudicatore	**228.200.000**
totale generale IVA esclusa	**391.000.000**

— che l'ammontare complessivo delle prescrizioni accolte non ha determinato un incremento del limite di spesa previsto per l'intervento che, di conseguenza, resta fissato in euro 391.000.000, atteso che gli importi relativi agli interventi di cui alle prescrizioni accolte trovano capienza nel quadro economico del progetto;

— che la copertura finanziaria dell'opera è articolata come segue:

(euro)

Fonte	Importo
Risorse statali contratto di programma RFI 2012-2016	288.000.000
Piano di azione e coesione	100.000.000
PON 2000-2006	3.000.000
Totale	**391.000.000**

— che anche gli oneri connessi alla risoluzione delle interferenze trovano capienza nel quadro economico del progetto;

Considerato che il punto 3.6 della delibera n. 104/2012 prescriveva, tra l'altro, che l'avvio della progettazione definitiva fosse subordinato alla richiesta, da parte del soggetto aggiudicatore, del CUP per l'opera in esame e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione istruttoria ha indicato il CUP relativo all'opera riportando erroneamente il codice J11C90000000009 anziché il codice corretto J11C09000000009;

Considerato che l'accoglimento della prescrizione del Comune di Bari concernente l'interferenza con la S.S. 16 Tangenziale di Bari nella formulazione proposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comporta il superamento della realizzazione dell'opera NV05 "Deviazione Tangenziale di Bari" e della galleria artificiale GA01;

Considerato che la mancata realizzazione della suddetta opera NV05 "Deviazione Tangenziale di Bari" supererebbe anche il parere negativo del Ministero della difesa a seguito della interferenza di quest'ultima con l'area sede del 3° G.M.A. dell'Aeronautica militare;

Ritenuto quindi di stralciare dalla approvazione del progetto definitivo in esame l'approvazione dell'opera NV05 "Deviazione tangenziale di Bari" e della galleria artificiale GA01;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 28 gennaio 2015, n. 422, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta il consenso ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera. da parte del Presidente della Regione Puglia;

Delibera:

1 Approvazione progetto definitivo

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni di cui al successivo punto 1.7, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'opera "Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari centrale — Bari Torre a mare)" ad eccezione, coerentemente con la prescrizione del Comune di Bari di cui in premesse:

- dell'opera connessa NV05 "Deviazione Tangenziale di Bari" interferita alla progressiva chilometrica 3+348;

- della galleria artificiale GA01 dalla progressiva chilometrica 3+324 alla progressiva chilometrica 3+378;

1.2 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni di cui al successivo punto 1.7, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo delle opere risultanti dall'accoglimento delle prescrizioni nn. 28 e 42

dell'allegato 1 della delibera n. 104/2012, e in particolare della viabilità stradale interferita di seguito riportata:

- NV04 nuova viabilità Mungivacca-Executive;
- NV06 viabilità di riconnessione di via Rafaschieri;

1.3 Le approvazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 sostituiscono ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consentono la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nei progetti approvati.

1.4 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di euro 391.000.000, al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente "presa d'atto", costituisce il limite di spesa dell'intervento di cui ai punti 1.1 e 1.2 ed è comprensivo del limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera.

1.5 La copertura finanziaria dell'intervento è imputata sulle risorse del contratto di programma 2012-2016 — parte investimenti - tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A sull'intervento "Nodo di Bari: Bari Nord (interramento della tratta Santo Spirito-Palese) e Bari Sud (variante Bari centrale-Bari Torre a Mare)", di cui alla tabella "A04 Opere in corso Portafoglio investimenti in corso e programmatici — Potenziamento e sviluppo infrastrutturale Rete convenzionale/Alta capacità", e in particolare: per 288 milioni di euro, a valere su risorse statali, per 100 milioni di euro a valere sulla riduzione del tasso di cofinanziamento statale dei programmi comunitari nell'ambito del Piano di azione e coesione e per 3 milioni di euro a valere su risorse del PON 2000-2006.

1.6 L'elaborato di progetto relativo alle interferenze è il n. IA0D 00 D 00 SH SI0000 001 A. Gli elaborati relativi agli espropri sono riportati nei seguenti documenti progettuali:

- 7_IA0D00D43EDAQ0000001A - Elenco Ditte Comune di Bari 1/2
- 7_bis_IA0D00D43EDAQ0000001A - Elenco Ditte Comune di Bari 2/2
- 7_ter_IA0D00D43EDAQ0000001A - Elenco Ditte Comune di Triggiano
- 7_quater_IA0D00D43EDAQ0000001A - Elenco Ditte Comune di Noicattaro
- 8_IA0D00D43BDAQ0000001A - Piani Particellari - Comune di Bari 1/2
- 8_bis_IA0D00D43BDAQ0000001A - Piani Particellari - Comune di Bari 2/2
- 8_ter_IA0D00D43BDAQ0000001 - Piani Particellari Comune di Triggiano
- 8_quater_IA0D00D43BDA0000001A - Piani Particellari Comune di Noicattaro

1.7 Le prescrizioni cui è subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nell'allegato 1 alla presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa.

2. Ulteriori disposizioni

2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, commi 6, 7 e 7-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006, è disposta la progettazione, in variante, dell'intersezione della nuova infrastruttura ferroviaria con la S.S. 16 Tangenziale di Bari nella sua configurazione planimetrica attuale, mediante il raccordo altimetrico della livelletta per la realizzazione del sovrappasso stradale, necessario per risolvere l'interferenza per l'attraversamento del nuovo fascio ferroviario in corrispondenza della progressiva 3+100,00 circa, come indicato nella prescrizione n. 1 di cui all'allegato 1.

2.2 L'efficacia dell'approvazione di cui al punto 1 resta subordinata alla emanazione del decreto interministeriale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti/Ministero dell'economia e delle finanze con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del richiamato decreto-legge n. 133/2014, come modificato dalla legge di conversione n. 164/2014, sarà approvato il contratto di programma 2012-2016 — parte investimenti - tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà dare formale comunicazione a questo Comitato della avvenuta emanazione del citato decreto.

2.3 Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà il dossier di valutazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del contratto di programma richiamato al punto precedente.

2.4 Responsabile unico di Contratto del CIS per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli — Bari — Lecce - Taranto, ai sensi dell'art. 8 dello stesso, trasmetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE, ai fini della sottoposizione a questo Comitato, la relazione annuale sullo stato di attuazione del Contratto, evidenziando i risultati, gli eventuali ritardi e le inadempienze a carico delle parti. Nella occasione il cronoprogramma dovrà essere adeguato ai ritardi accumulati rispetto al cronoprogramma vigente.

2.5 Ulteriori eventuali oneri dovuti all'accoglimento delle prescrizioni di cui all'allegato 1 della presente delibera rimarranno a carico del quadro economico del progetto.

3 Clausole finali

3.1 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato. Resta fermo che la Commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

3.2 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.3 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara
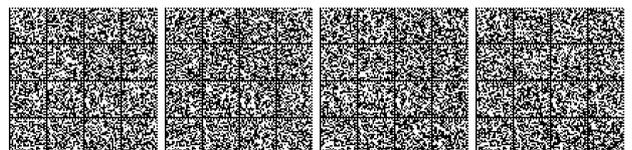
per l'affidamento della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che — fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 — ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.

3.4 Il soggetto aggiudicatore dell'opera dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999.

3.5 Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 28 gennaio 2015

Il Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di Presidente
PADOAN

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2481

ALLEGATO *1*

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001).
NODO DI BARI: BARI SUD
(TRATTA BARI CENTRALE – BARI TORRE A MARE)
CUP J11C09000000009
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
PRESCRIZIONI

1.1 Prescrizioni in sede di progettazione esecutiva

Il soggetto aggiudicatore/l'impresa appaltatrice, in sede di progettazione esecutiva delle opere, dovrà:

1. progettare e quindi realizzare la variante progettuale dell'intersezione della nuova infrastruttura ferroviaria con la S.S. 16 Tangenziale di Bari nella sua configurazione planimetrica attuale, mediante il raccordo altimetrico della livelletta per la realizzazione del sovrappasso stradale, necessario per risolvere l'interferenza per l'attraversamento del nuovo fascio ferroviario in corrispondenza della progressiva 3+100,00 circa. Tale intervento necessita, inoltre, della realizzazione di una sede stradale provvisoria dove deviare il traffico durante i lavori (prescrizione n. 4/ Comune di Bari Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche);

2. progettare e quindi realizzare, un sottovia carrabile, sotto la linea ferroviaria esistente Bari — Torre a Mare nella zona di S. ANNA per riconnettere alla fascia costiera un popoloso quartiere, in avanzata fase di realizzazione, di oltre 10.000 abitanti, in parte già insediati. (prescrizione n. 3/Comune di Bari Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata Settore Pianificazione del Territorio - P.R.G.);

3. sottoporre. tutte le opere di compensazione richieste dagli Enti territoriali nel corso della procedura e che saranno accolte con l'approvazione del progetto in esame, alle medesime procedure di prevenzione del rischio archeologico nonché di analisi degli impatti derivanti sul patrimonio culturale e sul paesaggio, come già effettuate per l'opera ferroviaria principale (prescrizione n. 4/ Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo);

4. eseguire un censimento completo degli ulivi interferiti dalle opere da realizzare e dai relativi cantieri, aventi carattere di monumentalità secondo la legge regionale di riferimento (legge regionale n. 14/2007 e s.m.i.) per i quali dovranno essere predisposti degli elaborati grafici, ovvero delle schede di rilevamento, riguardanti sia la localizzazione attuale che le caratteristiche di ciascun ulivo monumentale da espiantare, nonché la nuova localizzazione individuata per il suo re-impianto. Tali elaborati dovranno essere trasmessi alle due Soprintendenze competenti e alle Direzione Generale PaBAAC per la relativa verifica in ottemperanza; il reimpianto di ciascun ulivo monumentale dovrà essere previsto nella aree adiacenti l'infrastruttura e possibilmente in prossimità alla sua originaria localizzazione (prescrizione n. 8/Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo);

5. prendere opportuni contatti con la Soprintendenza per i beni architettonici delle province di Bari, Barletta — Andria - Trani e Foggia al fine di concordare alcuni elementi di dettaglio non strutturali delle opere d'arte proposte per l'attraversamento delle lame, per un migliore inserimento paesaggistico di tali opere (prescrizione n. 9/Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo);

6. implementare, nell'ambito delle sole aree previste nel piano di esproprio, le opere a verde di mitigazione degli impatti paesaggistici dell'intervento proposto, in particolare: in corrispondenza dell'intersezione del tracciato con le sponde delle lame, con l'obiettivo non solo di limitare la percezione visiva degli elementi strutturali delle opere d'arte ma anche di ricucire la continuità vegetazionale delle sponde stesse; nell'area prospiciente la masseria Cardia, completando il filare di alberature previsto a schermatura dei pannelli fonoassorbenti, con arbusti disposti in maniera più naturale e irregolare in modo da conferire all'intervento vegetazionale un aspetto più naturale e meno rigido; nella parte relativa al parcheggio della stazione Executive, verso la villa Bonomo, prevedere opere a verde, costituite da alberature e arbusti lungo tale perimetro, da porre a dimora su una fascia di territorio all'esterno, ovvero all'interno dello stesso parcheggio (prescrizione n. 10 (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo);

7. prevedere l'attraversamento ferroviario della lama San Marco in modo tale che i relativi deflussi, subito a valle di un nuovo manufatto sottoposto alla S.S.16, possano essere recapitati a gravità nell'alveo della lama Valenzano, proteggendo il tessuto urbano della città di Bari sito immediatamente a valle (prescrizione n. 1/Autorità di bacino);

8. ripristinare gli eventuali muretti a secco deteriorati dalle attività di cantiere (prescrizione n. 1/ Regione Puglia);

9. sistemare gli spazi aperti delle tre stazioni ferroviarie, in modo da non modificare la capacità accoglitiva dei parcheggi previsti, senza alterare le aree impegnate dagli espropri, attraverso l'eventuale reimpianto degli esemplari arborei ed arbustivi espiantati. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere. In riferimento alle aree a parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni, preferibilmente di reimpianto, nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina (prescrizione n. 4/Regione Puglia);

10. prevedere che gli eventuali tratti stradali o aree asfaltate dismesse e non riconvertite siano oggetto di rinaturalizzazione e ricomposizione paesaggistica, mediante l'asportazione del manto bituminoso e del relativo sottofondo, nonché con la messa a dimora di idoneo strato di terreno vegetale e di cotico erboso (prescrizione n. 5/Regione Puglia);

11. prevedere, con riferimento alla rivegetazione della cava, che siano utilizzate le semine manuali a spaglio sulle superfici piane, dove i semi possono germinare senza rischi di dilavamento. È necessario rimescolare le sementi in loco per garantire la distribuzione omogenea delle specie (prescrizione n. 6/Regione Puglia);

12. confermare in sede di progetto esecutivo le previsioni del Progetto di riambientalizzazione predisposto da ltalferr S.p.A. relativamente alla Cava Cutizza, area n. 1, predisposto nell'ambito del PUT (prescrizione n. 4/Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);
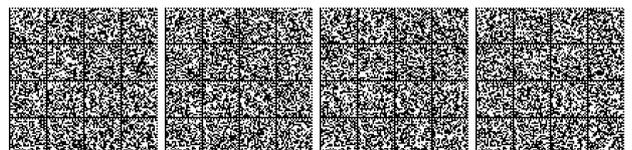
13. qualora non si perfezioni a cura della Ditta F.E.P.L.A.N. s.n.c., il progetto di sistemazione finale della porzione di cava indicata con i nn. 2 e 4, il materiale ivi previsto in deposito dovrà essere gestito in regime di rifiuto (prescrizione n. 5/Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);

14. modulare ed armonizzare il Piano di monitoraggio ambientale (PMA) secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed estenderli a tutti i sai interessati dai depositi temporanei e/o definitivi del materiale di scavo (prescrizione n. 6/Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);

15. incrementare, ove possibile in funzione dell'altezza del rilevato, il numero dei punti di attraversamento faunistici, sino ad ottenere una distanza media tra essi non superiore ad un passo di 800 m (prescrizione n. 7/ Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);

16. inserire, a cura del soggetto proponente l'opera, sul portale dell'ISPRA le informazioni secondo le specifiche del Disciplinare terre e rocce da scavo definendo, tra le altre questioni, quelle relative al Sito di produzione, al Sito di deposito intermedio e al Sito di destinazione (prescrizione n. 10/Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);

1.2 Prescrizioni durante la fase realizzativa

Il soggetto aggiudicatore/l'impresa appaltatrice, durante la fase realizzativa, dovrà:

1. garantire l'adeguamento altimetrico del cavalcavia alla progressiva 1+450,00 (cavalcavia di via Omodeo) mediante demolizione e ricostruzione dello stesso che dovrà essere preceduto dalla realizzazione del nuovo sottovia in corrispondenza della stazione Executive alla progressiva 2+099,15, onde consentire, in ogni momento, il collegamento tra via Amendola ed il Quartiere Japigia (prescrizione n. 3/Comune di Bari Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche);

2. realizzare nella fase di cantierizzazione dell'intervento sulla S.P. n. 60, prioritariamente la viabilità laterale, in particolar modo quella ubicata verso Est, lungo la Strada Vicinale "Marina Vecchia", che manterrà, comunque, la sezione prevista dal progetto definitivo (prescrizione n. 2/Comune di Triggiano);

3. assicurare la viabilità, con percorsi di servizio (prescrizione n. 3/ Comune di Triggiano);

4. ridurre al minimo l'impatto sugli immobili esistenti lungo il perimetro del cantiere (prescrizione n. 5/Comune di Triggiano);

5. ripristinare allo stato iniziale i muri a secco eventualmente danneggiati/demoliti che insistono su aree temporalmente occupate (prescrizione n. 7/Comune di Triggiano);

6. utilizzare esclusivamente piantumazioni autoctone, privilegiando i carrubi nella riambientalizzazione dei siti (prescrizione n. 8/Comune di Triggiano);

7. comunicare con congruo anticipo, l'inizio di tutti gli interventi previsti, compresi quelli di impianto dei relativi cantieri, alle competenti Soprintendenze di settore, come anche alla Direzione Generale PaBAAC (prescrizione n. 2/Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo);

8. comunicare alla competente Soprintendenza per i beni archeologici prima dell'inizio di tutti gli interventi previsti, compresi quelli di impianto dei relativi cantieri, il nominativo della Università o Ditta specializzata incaricata della sorveglianza archeologica in corso d'opera (prescrizione n. 3/ Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo);

9. garantire che tutti i lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri) siano seguiti costantemente da personale archeologico specializzato (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Società RFI S.p.A.) e realizzati, ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso di attestazioni SOA per la categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e che possono determinare l'avvio, a carico della Società RF1 S.p.A., di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate incaricate dovranno operare secondo le direttive della competente Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, con la quale pertanto manterranno costanti contatti (prescrizione n. 5/Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo);

10. sospendere, ai sensi dell'art. 90, "Scoperte fortuite", del decreto legislativo n. 42/2004, ove durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, tutti i lavori in atto e dare immediata comunicazione alla competente Soprintendenza per i beni archeologici, la quale se ne ravviserà la necessita, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione e conservazione dei resti sepolti (prescrizione n. 6/Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo);

11. realizzare la nuova viabilità (NV04), prevista in aderenza ad un lato della recinzione di Villa Bonomo (bene culturale tutelato ai sensi della parte del decreto legislativo. n. 42/2004 e s.m.i.), solo nel caso in cui ne venga dimostrata la effettiva necessita considerato che l'accesso alla Stazione executive e al relativo parcheggio è previsto con la realizzazione di altre due viabilità (prescrizione n. 7/Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo);

12. realizzare tutte le opere di mitigazione vegetale previste nel progetto definitivo e quindi nel progetto esecutivo di ottemperanza con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi (prescrizione n. 11/ Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo);

13. trasmettere alla Direzione generale PaBAAC e alle Soprintendenze di settore il protocollo d'intesa che sarà stipulato tra la Società RFI e il Comune di Bari per l'acquisto e la riqualificazione delle aree ferroviarie dismesse (prescrizione n. 13/Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo);

14. ottemperare, laddove non modifichino il quadro economico, il cronoprogramma ed il piano degli espropri, le ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata che in corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire (prescrizione n. 14/Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo);

15. tutelare, come già previsto nel progetto definitivo, in fase di esecuzione dei lavori, le componenti botanico vegetazionali esistenti e non realizzare opere provvisorie (piste carrabili, accessi, depositi di materiale, ecc.) nelle aree caratterizzate da vegetazione di pregio; eliminare, al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) con totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito (prescrizione n. 8/ Regione Puglia);

16. dettagliare ed aggiornare periodicamente, per le aree ad uso promiscuo (materiale di riutilizzo immediato - materiale in deposito temporaneo per il trasporto al sito di deposito finale), la separazione tra le sotto aree preposte, secondo le indicazioni previste nello stesso PUT (prescrizione n. 2/Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);

17. specificare puntualmente le quantità di materiali provenienti dalle demolizioni dei manufatti presenti all'interno dell'area di progetto, gestendoli in regime di rifiuto (prescrizione n. 3/Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);

18. comunicare il nominativo del Responsabile ambientale e provvedere alla trasmissione dei risultati validati del Monitoraggio ambientale ante-operam prima dell'inizio delle attività di cantiere (prescrizione n. 9.1/Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);

19. prevedere, in relazione al monitoraggio delle acque superficiali di percolazione superficiale e/o di eventuale infiltrazione nelle falde profonde, che: il monitoraggio in corso d'opera (CO) dei piezometri predisposti nei sondaggi abbia frequenza trimestrale nelle aree di intervento, e frequenza bimestrale sui pozzi interni all'area stessa (salvo diverse disposizioni dell'Autorità di bacino). Il Monitoraggio (AO/CO) preveda le misurazioni piezometriche e chimico - fisiche:

— misura del livello statico;

— temperatura acqua/aria;

— conducibilità elettrica;

— pH (prescrizione n. 9.2/ Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);

20. provvedere, qualora il monitoraggio in corso d'opera delle acque superficiali dovesse rinvenire valori di concentrazione di un qualunque contaminante superiori al 75 per cento dei limiti di legge per la balneabilità, ad infittire i campionamenti, previsti nell'ambito della fase di corso d'opera del PMA, portandoli a cadenza quindicinale (prescrizione n. 9.3/Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);

21. trasmettere il Piano di monitoraggio ambientale, redatto secondo le normative vigenti, all'ARPA (prescrizione n. 9.4 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);

22. verificare, in relazione al piano di campionamento e monitoraggio in corso d'opera, che la procedura di campionamento, in accordo con quanto previsto dall'allegato 8 (Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni) del decreto ministeriale n. 161 del 10 agosto 2012, effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati"; i risultati, ottenuti, siano comunicati ad ARPA Regione Puglia; (prescrizione n. 9.5 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);

23. provvedere, nel caso in cui si dovesse verificare che un campione mostri valori di concentrazione degli inquinanti ricercati superiori alle CSC di cui alla Tabella 1, colonna B (siti a destinazione d'uso "commerciale, industriale ed artigianale"), Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152/2006 a gestire il materiale univocamente in ambito normativo di rifiuto (ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006) in quanto non risulta verificata la condizione di cui all'art. 4, co. 1, lettera *d)* del decreto ministeriale n. 161 del 10 agosto 2012 (prescrizione n. 9.6 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);

24. inserire, a cura del soggetto proponente l'opera, sul portale dell'ISPRA delle informazioni secondo le specifiche del Disciplinare terre e rocce da scavo definendo. tra le altre auestioni. auelle relative al Sito di produzione. al Sito di deposito intermedio e al Sito di destinazione (prescrizione n. 10/Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare);

25. trasmissione a cura del soggetto esecutore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Piano di Utilizzo, individuato ai sensi del Part. 9 del decreto ministeriale n. 161/2012, con le informazioni indicate nell'Allegato 6 del succitato decreto ministeriale, preventivamente con una comunicazione cumulativa all'inizio della giornata, anche solo per via telematica, che contenga il cronoprogramma complessivo dei trasporti programmati per la giornata. Laddove le previsioni non dovessero essere rispettate integralmente, trasmettere all'Autorità competente, tempestivamente, anche solo per via telematica, una comunicazione cumulativa rettificata. Pertanto, il soggetto proponente avrà cura di comunicare al soggetto esecutore, di provvedere all'invio della documentazione ai sensi dell'Allegato 6 del decreto ministeriale n. 161/2012 secondo le modalità sopra indicate (prescrizione n. 11/Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

ALLEGATO *2*

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001). NODO DI BARI: BARI SUD (TRATTA BARI CENTRALE — BARI TORRE A MARE) CUP J11C09000000009 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che — oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 — preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione — vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 — l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche — di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

15A06191

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Verel», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 161/2015 del 16 giugno 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: VEREL

Confezioni: 034520 027 "Collodio soluzione cutanea" flacone da 10 ml

Titolare AIC: Astellas Pharma S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 4 gennaio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06140

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina EG», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 171/2015 del 13 luglio 2015

Medicinale: VENLAFAXINA EG

Confezioni:

038467 015 "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

038467 027 "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 98 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

038467 039 "150 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

038467 041 "150 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 98 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

038467 054 "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

038467 066 "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

038467 078 "150 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

038467 080 "150 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

Titolare AIC: EG S.P.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento DK/H/1254/002-003/R/001

con scadenza il 6 settembre 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06141

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Mylan Generics Italia», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 172/2015 del 13 luglio 2015

Medicinale: ESOMEPRAZOLO MYLAN GENERICS ITALIA

Confezioni:

040124 012 "20 mg capsule rigide gastroresistenti" 7 capsule in blister PA/AL/PVC/AL

040124 024 "20 mg capsule rigide gastroresistenti" 14 capsule in blister PA/AL/PVC/AL

040124 036 "20 mg capsule rigide gastroresistenti" 15 capsule in blister PA/AL/PVC/AL

040124 048 "20 mg capsule rigide gastroresistenti" 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL

040124 051 "20 mg capsule rigide gastroresistenti" 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL

040124 063 "20 mg capsule rigide gastroresistenti" 50 capsule in blister PA/AL/PVC/AL

040124 075 "20 mg capsule rigide gastroresistenti" 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL

040124 087 "20 mg capsule rigide gastroresistenti" 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL

040124 099 “40 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule in blister PA/AL/PVC/AL

040124 101 “40 mg capsule rigide gastroresistenti” 15 capsule in blister PA/AL/PVC/AL

040124 113 “40 mg capsule rigide gastroresistenti” 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL

040124 125 “40 mg capsule rigide gastroresistenti” 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL

040124 137 “40 mg capsule rigide gastroresistenti” 50 capsule in blister PA/AL/PVC/AL

040124 149 “40 mg capsule rigide gastroresistenti” 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL

040124 152 “40 mg capsule rigide gastroresistenti” 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL

040124 164 “40 mg capsule rigide gastroresistenti” 28 capsule in flacone HDPE

040124 176 “40 mg capsule rigide gastroresistenti” 30 capsule in flacone HDPE

040124 188 “40 mg capsule rigide gastroresistenti” 90 capsule in flacone HDPE

040124 190 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 28 capsule in flacone HDPE

040124 202 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 30 capsule in flacone HDPE

040124 214 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 90 capsule in flacone HDPE

Titolare AIC: MYLAN S.P.A.

Procedura Decentrata IS/H/0179/001-002/R/001

con scadenza il 2 ottobre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

15A06142

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Clopidogrel Doc Generici», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 173/2015 del 13 luglio 2015

Medicinale: CLOPIDOGREL DOC GENERICI

Confezioni:

039643 010 “75 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

039643 022 “75 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

039643 034 “75 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

039643 046 “75 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

039643 059 “75 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

039643 061 “75 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

039643 073 “75 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

039643 085 “75 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

039643 097 “75 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

039643 109 “75 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL (ALU-ALU)

039643 111 “75 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL (ALU-ALU)

039643 123 “75 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL (ALU-ALU)

039643 135 “75 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL (ALU-ALU)

039643 147 “75 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL (ALU-ALU)

039643 150 “75 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister PA/AL/PVC/AL (ALU-ALU)

039643 162 “75 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL (ALU-ALU)

039643 174 “75 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL (ALU-ALU)

039643 186 “75 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL (ALU-ALU)

Titolare AIC: DOC GENERICI S.R.L.

Procedura Decentrata DK/H/1601/001/R/001

con scadenza il 7 ottobre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

15A06143

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Molaxole», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 174/2015 del 13 luglio 2015

Medicinale: MOLAXOLE.

Confezioni:

038643 019 «polvere per soluzione orale» 8 bustine;

038643 021 «polvere per soluzione orale» 10 bustine;

038643 033 «polvere per soluzione orale» 20 bustine;

038643 045 «polvere per soluzione orale» 30 bustine;

038643 058 «polvere per soluzione orale» 50 bustine;

038643 060 «polvere per soluzione orale» 100 bustine.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a.

Procedura decentrata DK/H/1199/001/R/001 con scadenza il 10/04/2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione DK/H/1199/001/IB/024 - C1B/2014/2807, relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06144

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo alla sospensione di una serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.) rende noto che a partire dal 10 agosto 2015 non sono più sottoscrivibili i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla «D53».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

15A06281

MINISTERO DELL'INTERNO

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di San Sostene, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio 2015, adottato ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del comune di San Sostene.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno http://interno.it

15A06131

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Amelia».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010:

Visto il decreto ministeriale 25.11.1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12.06.1990 con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini "Amelia" ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30.11.2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata "Amelia", così come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il decreto ministeriale 7.03.2014 pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Umbria, dal Consorzio volontario per la tutela dei vini "Amelia" D.O.C., intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata "Amelia" nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione, espresso dalla Regione Umbria;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 61/2010, espresso nella riunione del giorno 15 luglio 2015 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata "Amelia".

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

15A06077

Domanda di registrazione della denominazione «DRNIŠKI PRŠUT»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 241 del 23 luglio 2015, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Croazia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati *ecc)*» - «DRNIŠKI PRŠUT».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A06084

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Integrazione del Comitato di sorveglianza delle società «Mythos Fiduciaria S.r.l.», «Fortune Fiduciaria S.r.l.», «Kleos Fiduciaria S.r.l.», «Asteria S.p.A.», «Lubin S.c.r.l.», «Mythos Value S.p.A.», «Mytthos Arkè S.p.A.», «MC2 S.p.A.», «Monitus S.r.l.», «Avalon Finance S.r.l.», «Doride S.r.l.», «Florida S.r.l.», «Medea S.c.a.r.l.», «Nitor S.r.l.», «Chimera S.r.l.», «Clizia ,S.r.l.», «Fruges S.p.A.» e «Acea S.r.l., tutte in l.c.a. in Milano e «Gruppo Soges S.p.A., in liq.», in l.c.a., in Torino.

Con decreto ministeriale 24 luglio 2015 il Ministro dello sviluppo economico ha integrato il Comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa delle seguenti società: Mythos Fiduciaria S.r.l., Fortune Fiduciaria S.r.l., Kleos Fiduciaria S.r.l., Gruppo Soges S.p.A., in liquidazione, Asteria S.p.A., in concordato preventivo, Lubin società consortile a responsabilità limitata, in concordato preventivo, Mythos Value S.p.A., in concordato preventivo, Mytthos Arkè S.p.A., in concordato preventivo, MC2 S.p.A., Monitus S.r.l., Avalon Finance S.r.l., in liquidazione, Florida S.r.l., in liquidazione, Doride S.r.l., in liquidazione, Medea Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione, Nitor S.r.l., in liquidazione, Chimera S.r.l. in liquidazione, Clizia S.r.l. in liquidazione, Fruges S.p.A. in liquidazione e Acea S.r.l., è integrato con i seguenti componenti rappresentanti il ceto creditorio:

Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Lombardia;

Società Allianz S.p.A.

15A06132

REGIONE CAMPANIA

Approvazione della variante del Piano regolatore territoriale (P.R.T.) del Consorzio ASI di Napoli, agglomerato industriale di Caivano, per l'effetto dei pareri regionali di conformità.

Con decreto presidenziale n. 1 del 25 giugno 2015 si è preso atto dell'approvazione della variante di piano per l'effetto dei pareri di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale resi dalla Giunta Regionale della Campania in ordine alla conformità della Variante del P.R.T. del Consorzio ASI di Napoli, agglomerato industriale di Caivano.

L'indicato decreto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 44 del 13 luglio 2015 ed è consultabile sul sito WEB regionale all'indirizzo www.regione.campania.it nella sezione BURC.

15A06139

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-184) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00